

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 921 del 05/06/2019

Seduta Num. 21

Questo mercoledì 05 **del mese di** giugno

dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Corsini Andrea	Assessore
3) Costi Palma	Assessore
4) Donini Raffaele	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2019/898 del 24/05/2019

Struttura proponente: SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE AL TURISMO E COMMERCIO

Oggetto: APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA L.R. N. 25/2018, DI UN
BANDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE
OPERANTI NELLE ATTIVITÀ RICETTIVE E TURISTICO-RICREATIVE.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Roberto Ricci Mingani

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 25, recante "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019)";

Richiamato, in particolare, l'articolo 6 della suddetta Legge regionale "Agevolazioni per le imprese in ambito turistico", che stabilisce:

- che, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese del territorio regionale per progetti di investimento volti alla riqualificazione ed al potenziamento delle strutture nel settore del turismo, con particolare riferimento alle strutture ricettive, la Regione è autorizzata ad istituire fondi destinati ad offrire forme di garanzia dei crediti alle imprese per il finanziamento dei suddetti progetti, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il Fondo centrale di garanzia;

- che i suddetti fondi potranno anche contribuire a formare sezioni di cogaranzia, riassicurazione e/o controgaranzia in operazioni strutturate di portafoglio, in accordo con altri operatori del credito e della garanzia;

- che i suddetti fondi sono istituiti nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, per gli scopi e con le modalità enunciate nel medesimo articolo, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale;

- che la Regione può altresì incentivare i progetti di investimento, di riqualificazione e potenziamento delle strutture nel settore del turismo con contributi a fondo perduto alle imprese, la cui assegnazione avviene sulla base di un bando approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Il bando definisce gli specifici ambiti e le tipologie di interventi ammessi a finanziamento, i criteri, le procedure e le misure dei contributi;

- che per far fronte agli oneri derivanti dalla istituzione dei suddetti fondi è autorizzata, per l'esercizio 2019, la spesa di euro 1.500.000,00 e per l'esercizio 2020 la spesa di euro 3.500.000,00, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo;

- che per far fronte gli oneri derivanti dalla concessione dei suddetti contributi a fondo perduto è autorizzata, per l'esercizio 2019, la spesa di euro 3.500.000,00 e per l'esercizio 2020 la spesa di euro 16.500.000,00, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo;

Preso atto:

- che, in attuazione di quanto previsto nel comma 1, dell'articolo 6 della sopra citata Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 25, con propria deliberazione dell'1/4/2019 n. 513, ha provveduto alla costituzione di un fondo, denominato "Fondo EuReCa Turismo", la cui gestione è stata affidata a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

Preso atto altresì che le modalità operative del suddetto Fondo:

- sono disciplinate dai sotto indicati accordi, i cui schemi sono stati approvati con la sopracitata propria deliberazione n. 513/2019:

✓ "Accordo di Cooperazione interamministrativa", da sottoscrivere tra la Regione e Cassa Depositi e Prestiti spa;

✓ "Accordo di finanziamento", da sottoscrivere tra la Regione e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

✓ "Accordo di Garanzia", da sottoscrivere tra la Cassa Depositi e Prestiti spa e i confidi selezionati tramite una procedura aperta e trasparente che sarà svolta dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

- prevedono, in linea generale:

✓ che le agevolazioni da erogarsi sotto forma di

controgaranzie, per poter essere effettivamente operative, debbano operare in stretta sinergia con le agevolazioni a fondo perduto previste dall'articolo 6, comma 4 della sopra citata legge Regionale n. 25/2018 e relativamente a progetti di investimento coerenti con le finalità stabilite dal medesimo articolo;

✓ che il fondo medesimo debba essere finalizzato alla concessione di controgaranzie a fronte di garanzie dirette concesse su finanziamenti bancari di importo minimo pari a 60.000,00 euro e di importo massimo pari a 1.350.000,00 euro e di durata non superiore a 20 anni finalizzati alla copertura di investimenti parzialmente coperti da contributi a fondo perduto concessi, nella misura pari ad un minimo del 10% e ad un massimo del 25%, dalla Regione Emilia-Romagna;

✓ che le controgaranzie prestate dal fondo medesimo possano essere concesse sia in applicazione del Regime de Minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 sia in applicazione del Regime di esenzione di cui al Regolamento UE n. 651/2014;

Richiamati gli altri contenuti della sopra citata propria deliberazione n. 513/2019;

Considerato che, affinché il suddetto fondo possa effettivamente operare secondo le modalità definite nei sopra citati accordi, sia necessario dare attuazione all'articolo 6, comma 4 della Legge Regionale n. 25/2018 tramite l'approvazione, con il presente provvedimento, di uno specifico bando avente ad oggetto la concessione di contributi a fondo perduto a parziale copertura dei costi di investimento per la realizzazione di progetti coerenti con quanto stabilito nel medesimo articolo 6 e pertanto finalizzati alla riqualificazione e al potenziamento delle strutture operanti nel settore del turismo;

Vista la Legge Regionale n. 16/2004, ed in particolare:

- il comma 6, lettere a), b) e c) dell'articolo 4 e l'articolo 5 indicanti la definizione delle strutture

ricettive alberghiere;

- il comma 7, lettere a), b) e b bis) dell'articolo 4 e l'articolo 6 indicanti la definizione delle strutture ricettive all'aria aperta;

Vista la normativa in materia di stabilimenti e strutture balneari e, in particolare, la relativa definizione secondo la quale sono Stabilimenti e strutture balneari le strutture, autorizzate dal Comune, che forniscono servizi connessi all'elioterapia, ad attività sportive, culturali e ludiche e di intrattenimento e tutto quanto attiene le relative licenze commerciali, esercitati con finalità turistico ricreative su tutte le aree e le attrezzature insistenti sull'arenile;

Visto l'articolo 3 della L. n. 323/2000 contenente la definizione degli stabilimenti termali;

Visto il TULPS di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e, in particolare, gli articoli 68 e 80 indicanti le licenze per l'esercizio delle attività di pubblico intrattenimento;

Ritenuto opportuno che il bando oggetto del presente provvedimento:

- debba prevedere il finanziamento, tramite la concessione e liquidazione di contributi a fondo perduto:

✓ di interventi di riqualificazione e/o ristrutturazione edilizia, ampliamento e/o ammodernamento di strutture o immobili esistenti situati nel territorio della Regione Emilia-Romagna nei quali si svolga o si svolgerà una delle seguenti attività ricettive o turistico-ricreative:

- attività ricettiva alberghiera nelle strutture di cui all'art. 4, comma 6 della L.R. n. 16/2004 e ss.mm.ii.;
- attività ricettiva all'aria aperta nelle strutture di cui all'art. 4 comma 7 della L.R. n. 16/2004 e ss.mm.ii.;
- attività balneare negli stabilimenti e nelle strutture di proprietà o in possesso di concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa ai sensi del Codice Navigazione e L.R. n. 9/2002, ove ricadenti sul demanio marittimo;
- attività termale negli stabilimenti di cui alla L. n. 323/2000, articolo 3;

- attività di pubblico intrattenimento danzante con carattere di stabilità (discoteche) nei locali in possesso delle licenze di cui agli art. 68 e 80 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);

- ✓ di interventi di riqualificazione aziendale delle attività sopra indicate, con particolare riferimento al rinnovo degli arredi, delle attrezzature e dei sistemi di gestione;

- debba prevedere che i contributi a fondo perduto siano concessi nel rispetto della disciplina comunitaria relativa agli aiuti di stato e, in particolare:

- ✓ nel rispetto del “regime de minimis”, così come disciplinato dal Regolamento (UE) N. 1407/2013, in misura pari al 20% delle spese ritenute ammissibili incrementabile del 5% nel caso sussistano le premialità indicate nel bando e secondo le modalità e alle condizioni in esso definite e comunque non superiore all’importo massimo di 200.000,00 euro;

- ✓ nel rispetto del “regime di esenzione” così come disciplinato dal Regolamento (UE) n. 651/2014, in misura pari al 10% con riferimento alle medie imprese e pari al 20% con riferimento alle micro e piccole imprese, incrementabile, nel caso sussistano le premialità indicate nel bando e secondo le modalità e alle condizioni in esso definite, nel rispetto dei sopra massimali di contributo e comunque non superiore all’importo massimo di 210.000,00 euro;

Dato atto che le risorse finanziarie da destinare al bando oggetto del presente provvedimento ammontano a complessivi 20.000.000,00 di euro e sono state stanziare sul capitolo di spesa **41562** “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AD IMPRESE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' RICETTIVE E TURISTICO-RICREATIVE (ART. 6 L.R. 27 DICEMBRE 2018, N.25)” del bilancio di previsione 2019-2021, secondo le seguenti modalità:

- quanto a complessivi 3.500.000,00 di euro a valere sull’annualità 2019;

- quanto a complessivi 16.500.000,00 di euro a valere sull’annualità 2020;

Ritenuto inoltre:

- di stabilire che l'attuazione gestionale, in termini amministrativo - contabili delle attività progettuali che saranno oggetto operativo del bando approvato con il presente provvedimento verranno realizzate ponendo a base di riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- di specificare che:

✓ al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo;

✓ in ragione di quanto sopra indicato, ne deriva che le successive fasi gestionali caratterizzanti il ciclo della spesa saranno strettamente correlate ai possibili percorsi contabili indicati dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. con riferimento ai cronoprogrammi di spesa indicati nel bando approvato con il presente provvedimento, eventualmente variati su richiesta dei proponenti;

✓ alla luce di ciò la copertura finanziaria prevista nel capitolo di spesa sul quale sono stanziati le risorse per il triennio 2019/2021, rivestirà carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistemica ed allocazione delle risorse disponibili destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche della validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;

Preso atto che al bando è stato applicato il test MPMI e che ai fini della compilazione di detto Test è stata svolta

la consultazione durante la riunione del 17/04/2019 tenutasi presso la Direzione Generale dell'Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa ed in particolare sono stati acquisiti da parte delle associazioni imprenditoriali presenti elementi utili a valutare se il bando sopracitato possa avere o meno effetti discriminatori nei confronti delle MPMI rispetto alle altre imprese;

Considerato che sulla base dei contributi acquisiti durante la consultazione e a seguito dell'applicazione del Test è emerso che le MPMI non sono discriminate rispetto alle altre imprese che possono accedere ai contributi concessi bensì avvantaggiate in quanto la partecipazione al bando è destinata solo a tale tipologia di impresa;

Ritenuto infine opportuno stabilire che, al fine di evitare che il fabbisogno delle richieste di contributo superi il plafond di risorse finanziarie stanziato per il finanziamento degli investimenti previsti nel bando allegato al presente provvedimento, le finestre utili per la presentazione delle domande di contributo debbano essere chiuse anticipatamente al raggiungimento di un numero pari a 60 domande presentate, relativamente alla 1° finestra e di un numero pari a 150 domande presentate, relativamente alla 2° finestra, e che la stesse possano essere riaperte, con provvedimento del Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese, nel caso in cui, in base alle domande pervenute, si registri un utilizzo parziale del plafond di risorse finanziarie stanziato;

Ritenuto altresì di rimandare a successivi provvedimenti del Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese:

- l'eventuale modifica delle finestre e delle scadenze per la presentazione delle domande di contributo indicate nel bando approvato con il presente provvedimento qualora se ne ravvisi la necessità;

- l'individuazione, sulla base dei risultati della

valutazione istruttoria di ammissibilità formale e di merito descritta nel Bando approvato con il presente atto, dei progetti ammessi a contributo ed eventualmente di quelli ammessi ma non finanziati per carenza di risorse;

- la quantificazione e la concessione dei contributi secondo le intensità e i regimi di aiuto stabiliti nel presente provvedimento e nel Bando approvato con il presente atto;

- l'impegno delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio;

- l'approvazione dell'eventuale elenco dei progetti non ammessi;

- l'eventuale quantificazione e concessione dei contributi, secondo le intensità e i regimi di aiuto stabiliti nel presente provvedimento e nel bando approvato con il presente atto, che si rendesse necessario effettuare in seguito ad eventuali ricorsi o provvedimenti di autotutela dell'Amministrazione regionale nonché l'eventuale impegno delle relative risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio;

- l'adozione degli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente che si rendessero necessari;

Ritenuto infine di rimandare ad un successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Attuazione e Liquidazione dei Programmi la liquidazione dei contributi e la richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento e gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente che si rendessero necessari;

Viste inoltre:

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, "disposizioni collegate alla Legge di stabilità regionale per il 2019";

- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 25, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021" (Legge di stabilità regionale 2019);

- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 26 recante "Bilancio

di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

Viste infine:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 270 del 29 febbraio 2016, recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- la propria deliberazione n. 622 del 28 aprile 2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- la propria deliberazione n. 702 del 16 maggio 2016, avente ad oggetto "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

- la propria deliberazione n. 1107 dell'11 luglio 2016, recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- la propria deliberazione n. 1059 del 3 luglio 2018, recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO)";

- la Determinazione dirigenziale n. 9793/2018, recante "Rinnovo incarichi dirigenziali in scadenza al 30/06/2018";

Visti altresì:

- il Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti;

- la propria deliberazione n. 627/2015 "Approvazione della carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese e applicazione del rating di legalità";

Visti infine:

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e succ. mod., ed in particolare l'art. 26, comma 1;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 -2021" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

- la propria deliberazione n. 468/2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha

dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al turismo e Commercio,
Andrea Corsini;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di dare attuazione all'articolo 6, comma 4 della Legge Regionale n. 25/2018;

2. di approvare, a tale fine, l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente il *"Bando per il sostegno degli investimenti delle imprese operanti nelle attività ricettive e turistico-ricreative (Art. 6 L.R. 25/2018)"*;

3. di rimandare a successivi provvedimenti del Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese:

- l'eventuale modifica delle finestre e delle scadenze per la presentazione delle domande di contributo indicate nel bando approvato con il presente provvedimento qualora se ne ravvisi la necessità;

- l'individuazione, sulla base dei risultati della valutazione istruttoria di ammissibilità formale e di merito descritte nel Bando approvato con il presente atto, dei progetti ammessi a contributo ed eventualmente di quelli ammessi ma non finanziati per carenza di risorse;

- la quantificazione e la concessione dei contributi secondo le intensità e i regimi di aiuto stabiliti nel presente provvedimento e nel Bando approvato con il presente atto;

- l'impegno delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio;

- l'approvazione dell'eventuale elenco dei progetti non ammessi;

- l'eventuale quantificazione e concessione dei contributi, secondo le intensità e i regimi di aiuto stabiliti nel presente provvedimento e nel bando approvato con il presente atto, che si rendesse necessario effettuare in seguito ad eventuali ricorsi o provvedimenti di autotutela dell'Amministrazione regionale nonché l'eventuale impegno delle relative risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio;

- l'adozione degli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente che si rendessero necessari;

4. di rimandare a successivi provvedimenti del Responsabile del Servizio Attuazione e Liquidazione dei Programmi la liquidazione dei contributi e la richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento e gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente che si rendessero necessari;

5. di dare atto che le risorse finanziarie da destinare al Bando oggetto del presente provvedimento ammontano a complessivi 20.000.000,00 Euro e sono state stanziare sul capitolo di spesa **41562** "CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI AD IMPRESE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' RICETTIVE E TURISTICO-RICREATIVE (ART. 6 L.R. 27 DICEMBRE 2018, N.25)" del bilancio di previsione 2019-2021, secondo le seguenti modalità:

- quanto a complessivi **3.500.000,00 di euro** a valere **sull'annualità 2019;**

- quanto a complessivi **16.500.000,00 di euro** a valere **sull'annualità 2020;**

6. di stabilire che l'attuazione gestionale, in termini amministrativo - contabili delle attività progettuali che saranno oggetto operativo del bando approvato con il presente provvedimento verranno realizzate ponendo a base di riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

7. di specificare che:

- al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo;

- in ragione di quanto sopra indicato, ne deriva che le successive fasi gestionali caratterizzanti il ciclo della spesa saranno strettamente correlate ai possibili percorsi contabili indicati dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. con riferimento ai cronoprogrammi di spesa indicati nel bando approvato con il presente provvedimento, eventualmente variati su richiesta dei proponenti;

- alla luce di ciò la copertura finanziaria che sarà prevista nell'articolazione dei capitoli di spesa sui quali saranno stanziati le risorse per il triennio 2017/2019, rivestirà carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistemica ed allocazione delle risorse disponibili destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche della validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;

8. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva dell'allegato "1", nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/>;

9. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

**BANDO PER IL SOSTEGNO
AGLI INVESTIMENTI DELLE
IMPRESSE OPERANTI NELLE
ATTIVITA' RICETTIVE E
TURISTICO-RICREATIVE
(art. 6 L.R. 25/2018)**

INDICE

TITOLO 1 – PREMESSE GENERALI	Pag.
Articolo 1 - Definizioni	Pag.
Articolo 2 - Finalità e descrizione generale dell'iniziativa	Pag.
TITOLO 2 – PROGETTI FINANZIABILI	Pag.
Articolo 3 – Interventi finanziabili	Pag.
Articolo 4 – Spese ammissibili	Pag.
Articolo 5 – Spese non ammissibili	Pag.
Articolo 6 – Dimensione minima dell'investimento	Pag.
TITOLO 3 – TIPOLOGIA E MISURA DEL CONTRIBUTO	Pag.
Articolo 7 - Tipologia e misura del contributo. Premialità.	Pag.
TITOLO 4 – REGIMI DI AIUTO E REGOLE SUL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI	Pag.
Articolo 8 - Regimi di aiuto	Pag.
Articolo 9 – Regole sul cumulo delle agevolazioni	Pag.
TITOLO 5 – SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO: REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'	Pag.
Articolo 10 – Soggetti che possono presentare domanda di contributo e requisiti soggettivi di ammissibilità	Pag.
TITOLO 6 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO	Pag.
Articolo 11 – Come deve essere presentata la domanda di contributo	Pag.
Articolo 12 – Chi può presentare la domanda di contributo	Pag.
Articolo 13 – Contenuti della domanda di contributo	Pag.
Articolo 14 – Allegati alla domanda di contributo	Pag.
Articolo 15 – Assolvimento dell'imposta di bollo	Pag.
Articolo 16 – Quando presentare la domanda di contributo	Pag.
TITOLO 7 – SELEZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO	Pag.
Articolo 17– Descrizione della procedura amministrativa di selezione delle domande di contributo	Pag.
Articolo 18 – Termini per la conclusione delle procedure di istruttoria delle domande e di valutazione dei progetti	Pag.
Articolo 19 – Istruttoria di ammissibilità formale delle domande di contributo	Pag.
Articolo 20 – Cause di inammissibilità formale delle domande di contributo	Pag.
Articolo 21 – Istruttoria di merito dei progetti	Pag.
Articolo 22 – Nucleo di valutazione	Pag.
Articolo 23 – Criteri di valutazione dei progetti	Pag.
Articolo 24 – Punteggio minimo per l'ammissione a contributo	Pag.
Articolo 25 – Definizione del punteggio finale, della spesa ammissibile e dell'importo del contributo concedibile	Pag.
Articolo 26 – Cause di non ammissibilità a finanziamento del progetto a seguito della valutazione di merito	Pag.
Articolo 27 – Condizioni per la concessione dei contributi	Pag.
TITOLO 8 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	Pag.
Articolo 28– Provvedimenti amministrativi conseguenti all'istruttoria delle domande di contributo	Pag.
TITOLO 9 – SVOLGIMENTO DEI PROGETTI	Pag.
Articolo 29 – Avvio e conclusione dei progetti	Pag.
Articolo 30 – Cronoprogramma relativo alla realizzazione del progetto	Pag.
Articolo 31 – Verifica intermedia sullo stato di attuazione dei progetti presentati nell'ambito della 1° finestra	Pag.
Articolo 32 – Proroga dei termini di conclusione e rendicontazione dei progetti	Pag.
Articolo 33 – Variazioni dei progetti	Pag.

TITOLO 10 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	Pag.
Articolo 34 – Come presentare la rendicontazione delle spese	Pag.
Articolo 35 – Quando presentare la rendicontazione delle spese	Pag.
Articolo 36 – Contenuti della rendicontazione delle spese e relativi allegati	Pag.
TITOLO 11– REQUISITI DI AMMISSIBILITA'DELLE SPESE	Pag.
Articolo 37 – Principi generali	Pag.
Articolo 38 – Modalità di pagamento delle spese e documentazione probatoria	Pag.
Articolo 39 – Periodo di eleggibilità delle spese	Pag.
TITOLO 12 – ISTRUTTORIA DELLE RENDICONTAZIONI E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI	Pag.
Articolo 40 – Autorità amministrativa competente	Pag.
Articolo 41 – determinazione delle spese ammissibili e del contributo liquidabile	Pag.
Articolo 42 – Quando verrà liquidato il contributo	Pag.
Articolo 43 – Condizione per la liquidazione del contributo	Pag.
TITOLO 13– OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI	Pag.
Articolo 44 – Obblighi di carattere generale	Pag.
Articolo 45 – Obbligo di garantire la stabilità dell'operazione	Pag.
Articolo 46 – Ulteriori obblighi a carico del beneficiario	Pag.
TITOLO 14 – CONTROLLI	Pag.
Articolo 47 – Oggetto dei controlli	Pag.
TITOLO 15 – CAUSE DI DECADENZA E REVOCA DEI CONTRIBUTI	Pag.
Articolo 48 – Quando si incorre nelle cause di decadenza e revoca del contributo	Pag.
Articolo 49 – Recupero delle somme revocate	Pag.
TITOLO 16 – DISPOSIZIONI FINALI	Pag.
Articolo 50 – Informazioni generali sul bando	Pag.
Articolo 51 – informazioni sul procedimento amministrativo	Pag.
Articolo 51 – Dotazione finanziaria	Pag.

TITOLO 1

PREMESSE GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini di una maggiore comprensione dei contenuti stabiliti dal presente bando e delle caratteristiche del pacchetto agevolativo nell'ambito del quale si inserisce il contributo a fondo perduto previsto nel bando medesimo, sono riportate di seguito alcune definizioni:

- a) **Cassa Depositi e Prestiti spa (CDP):** la società per azioni a controllo pubblico, il cui azionista di maggioranza è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che gestisce il Fondo EuReCa per conto della Regione;
- b) **Fondo EuReCa Turismo:** il fondo di controgaranzia costituito con Deliberazione di Giunta regionale n. 513 del 01/04/2019 e gestito da Cassa Depositi e Prestiti Spa;
- c) **Accordo di cooperazione interamministrativa:** l'accordo sottoscritto tra la Regione e CDP in base al quale, a seguito della costituzione del Fondo EuReCa Turismo, è stata assegnata a Cassa Depositi e Prestiti Spa la gestione delle risorse finanziarie necessarie a supportare l'operatività della piattaforma di garanzia affinché CDP provveda a rilasciare una o più controgaranzie:
 - a favore dei Confidi selezionati tramite una procedura aperta e trasparente, che emetteranno, a loro volta, garanzie a favore di finanziamenti bancari concessi alle PMI operanti nel territorio regionale;
 - nell'interesse delle PMI, beneficiarie ultime della relativa misura finanziaria;
- d) **Accordo di finanziamento:** l'accordo sottoscritto tra la Regione e CDP che definisce la disciplina normativa e contrattuale dell'affidamento a CDP delle Risorse ER oggetto del Fondo EuReCa Turismo;
- e) **Accordo di garanzia:** l'accordo sottoscritto tra CDP e i confidi selezionati tramite una procedura aperta e trasparente che emetteranno, a loro volta, garanzie a favore di finanziamenti bancari concessi alle PMI operanti nel territorio regionale;
- f) **Piattaforma di garanzia:** l'insieme delle controgaranzie che verranno prestate, con le risorse del Fondo EuReCa Turismo da CDP a favore dei confidi selezionati tramite una procedura aperta e trasparente;
- g) **Finanziamento garantito:** il finanziamento bancario previsto per la realizzazione del progetto, di importo compreso tra 60.000,00 euro e 1.350.000,00 euro, avente una durata fino a 20 anni, di cui massimo 3 anni di preammortamento, e assistito dalla garanzia diretta fino all'80% da parte di un confidi selezionato da CDP tramite una procedura aperta e trasparente;
- h) **Confidi:** i consorzi garanzia fidi selezionati da CDP tramite procedura aperta e trasparente;
- i) **Garanzia diretta:** la garanzia prestata da un confidi selezionato fino all'80% del finanziamento garantito;
- j) **Controgaranzia:** la garanzia prestata da CDP con le risorse finanziarie del Fondo EuReCa in misura pari all'80% della garanzia prestata da un confidi selezionato;
- k) **Pacchetto di agevolazioni pubbliche:** l'insieme delle agevolazioni pubbliche (contributo a fondo perduto e contributo sotto forma di controgaranzie) che vengono concesse a fronte di investimenti per i quali, a loro parziale

copertura, viene chiesto un finanziamento bancario assistito dalla garanzia diretta prestata da uno dei confidi selezionati tramite una procedura aperta e trasparente;

l) **Contributo a fondo perduto:** il contributo che verrà concesso e liquidato ai sensi del presente bando a copertura parziale dei costi previsti per l'investimento:

- per un importo che può variare da un minimo del 20% ad un massimo del 25% della spesa ammissibile e comunque non superare l'importo complessivo di 200.000,00 euro, in caso di applicazione del Regime de Minimis;
- per un importo pari al 10% della spesa ammissibile e non superiore a 210.000 euro, nel caso di applicazione del Regime di Esenzione a favore di una media impresa;
- per un importo pari al 20% della spesa ammissibile e non superiore a 210.000,00, nel caso di applicazione del Regime di Esenzione a favore di una micro o piccola impresa;

m) **Regime de Minimis:** è il regime di aiuto disciplinato dal Regolamento UE n. 1407/2013 che prevede la possibilità di concedere ad una impresa un contributo massimo di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari;

n) **Regime di Esenzione:** è il regime di aiuto disciplinato dal Regolamento UE n. 641/2014;

o) **Cumulo dei contributi:** si ha quando, sulle stesse spese previste per l'investimento, l'impresa ha ottenuto più contributi concessi da diverse amministrazioni pubbliche con risorse finanziarie pubbliche;

p) **Micro, piccole e medie imprese (PMI):** le imprese che rientrano nella definizione e che possiedono i parametri dimensionali stabiliti nell'allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

q) **Domanda di contributo:** è la domanda, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale l'impresa presenta il progetto di investimenti e chiede il relativo contributo;

r) **Progetto di investimenti:** l'insieme degli interventi previsti nel progetto di investimenti;

s) **Premialità:** incrementi della misura del contributo, secondo le percentuali definite nel bando, riconoscibili solamente in presenza delle condizioni stabilite nel bando medesimo;

t) **SFINGE 2020:** l'applicativo web tramite il quale le imprese devono compilare e trasmettere le domande di contributo, le eventuali richieste di variazione dei progetti, le domande di pagamento e tutte le altre documentazioni eventualmente richieste dalla Regione;

u) **Rendicontazione delle spese:** è la documentazione con la quale l'impresa chiede la liquidazione del contributo e presenta la documentazione relativa alle spese sostenute per la realizzazione dell'investimento;

v) **Strutture ricettive alberghiere:** sono le strutture individuate nell'articolo 4, comma 6, lettere a), b) e c) e nell'articolo 5 della Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16 e cioè gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e in condhotel;

w) **Strutture ricettive all'aria aperta:** sono le strutture individuate nell'articolo 4, comma 7, lettere a), b) e b bis) e nell'articolo 6 della Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16 e cioè i campeggi, i villaggi turistici e i marina resort;

x) **Stabilimenti e strutture balneari:** sono le strutture, autorizzate dal Comune, che forniscono servizi connessi all'elioterapia, ad attività sportive, culturali e ludiche e di intrattenimento e tutto quanto attiene le relative licenze commerciali, esercitati con finalità turistico ricreative su tutte le aree e le attrezzature insistenti sull'arenile.

- y) **Stabilimenti termali:** sono gli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3 della L. 323/2000, che utilizzano per finalità terapeutiche acque minerali e termali, fanghi, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura, e autorizzati ai sensi della L.R. 32/1988 e successive modifiche e integrazioni e della deliberazione di Giunta regionale n. 218 del 14 febbraio 2005”;
- z) **Locali di pubblico intrattenimento:** sono quei locali in cui si esercitano le attività per cui sono richieste le licenze di cui agli articoli 68 e 80 del TULPS 8R.D. 18 giugno 1931, n. 773);

Articolo 2 - Finalità e descrizione generale dell’iniziativa

1. Con il presente bando, approvato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 25, la Regione Emilia-Romagna intende:

- favorire e incentivare l’insediamento e/o lo sviluppo delle attività ricettive e turistico-ricreativo dell’Emilia-Romagna tramite il finanziamento, con contributi a fondo perduto, di interventi di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo delle attrezzature delle seguenti tipologie di strutture:
 - ✓ strutture ricettive alberghiere di cui all’art. 4, comma 6 della L.R: 16/2004 e smi;
 - ✓ strutture ricettive all’aria aperta di cui all’art. 4 comma 7 della LR 16/2004 e smi;
 - ✓ stabilimenti balneari e strutture balneari. Ove ricadenti sul demanio marittimo, gli stabilimenti e le strutture balneari devono essere in possesso di concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa ai sensi del Codice Navigazione e LR 9/2002;
 - ✓ stabilimenti termali di cui alla L. 323/2000, articolo 3;
 - ✓ locali di pubblico intrattenimento in possesso delle licenze di cui agli art. 68 e 80 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) per l’intrattenimento danzante con carattere di stabilità (discoteche).
- favorire l’accesso al credito delle imprese grazie all’azione sinergica dei contributi a fondo perduto con i contributi erogati sotto forma di controgaranzie tramite il Fondo Eu.Re.ca Turismo costituito con la Delibera di Giunta n. 513/2019.

2. La presente iniziativa viene attuata in sinergia con gli interventi di agevolazione pubblica erogati sotto forma di garanzia (**c.d. piattaforma di garanzia**) tramite il “**Fondo EuReCa Turismo**” costituito con la Deliberazione di Giunta regionale n. 513 del 01/04/2019. In particolare, la struttura dell’intero **pacchetto di agevolazioni pubbliche** nell’ambito del quale si inserisce la presente iniziativa prevede:

- che l’impresa che propone il progetto chieda ad una banca o istituto di credito un finanziamento a parziale copertura dell’investimento, per un importo complessivo che può variare da un **minimo del 75%** ad un **massimo del 90%** del costo complessivo dell’investimento in ragione del regime di aiuto prescelto e della percentuale di contributo a fondo perduto ottenuta;
- che il finanziamento bancario sia assistito da una garanzia diretta **fino all’80%** dello stesso prestata da un confidi selezionato tramite una procedura aperta e trasparente che sarà svolta da Cassa Depositi e Prestiti spa;

- che la garanzia diretta del confidi selezionato sia a sua volta assistita da una controgaranzia prestata, tramite il fondo EuReCa Turismo, da Cassa Depositi e Prestiti spa in misura pari all'**80%** della stessa, di cui il **70%** prestata con risorse regionali e il restante **30%** prestata con risorse proprie della Cassa medesima;
 - che il contributo previsto dal presente bando, intervenga a parziale copertura dei costi dell'investimento:
 - ✓ per un importo che può variare da un minimo del **20%** ad un massimo del **25%** della spesa ammissibile e che comunque non può superare l'importo complessivo di **200.000,00 euro**, in caso di applicazione del Regime de Minimis
 - ✓ per un importo pari al **10%** della spesa ammissibile e che non può superare l'importo complessivo di **210.000,00 euro**, nel caso di applicazione del Regime di Esenzione a favore di una media impresa;
 - per un importo pari al **20%** della spesa ammissibile e che non può superare l'importo complessivo di **210.000,00 euro**, nel caso di applicazione del Regime di Esenzione a favore di una micro o piccola impresa;
3. Le caratteristiche dell'intervento sono descritte sinteticamente nella seguente tabella:

INVESTIMENTI INIZIALI	Bando Regionale Fondo perduto	Rilascio Garanzia Confidi ¹	Concessione Garanzia CDP	Contro-garanzia Regione ² vs CDP
Investimenti delle PMI Beneficiarie € 100	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE (DA € 10 A € 25) <ul style="list-style-type: none"> • Da € 20 a € 25 in caso di De minimis • € 10 per le medie imprese in caso di Regime di esenzione • € 20 per le micro e piccole imprese in caso di regime di Esenzione 	Risk retained Banche Almeno il 20%		Garanzia di CDP pari all'80% con cap alle perdite del 10%
	Finanziamenti Bancari vs PMI Beneficiarie Da € 90 a € 75	Garanzie Confidi vs Banche Fino all'80%	Risk retained Confidi 20%	
			Garanzie CDP 80%	Contro-garanzia CDP 30%

TITOLO 2

PROGETTI FINANZIABILI

Articolo 3 – Interventi finanziabili

1. Ai sensi del presente bando sono finanziabili i progetti aventi ad oggetto:
 - a) **interventi di riqualificazione e/o ristrutturazione edilizia, ampliamento e/o ammodernamento di strutture o immobili** esistenti situati nel territorio della Regione Emilia-Romagna nei quali viene svolta una delle seguenti attività ricettive o turistico-ricreative:
 - attività ricettiva alberghiera nelle strutture di cui all'art. 4, comma 6 della L.R. 16/2004 e smi;

- attività ricettiva all'aria aperta nelle strutture di cui all'art. 4 comma 7 della LR 16/2004 e smi;
- attività balneare negli stabilimenti e nelle strutture in possesso di concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa ai sensi del Codice Navigazione e LR 9/2002, ove ricadenti sul demanio marittimo;
- attività termale negli stabilimenti di cui alla L. 323/2000, articolo 3;
- attività di pubblico intrattenimento danzante con carattere di stabilità (discoteche) nei locali in possesso delle licenze di cui agli art. 68 e 80 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);

In coerenza con il principio del divieto di consumo di suolo, non sono finanziabili interventi di nuova costruzione, fatta eccezione per gli interventi di demolizione e ricostruzione *in loco* volti all'incremento del livello di classificazione e/o all'adeguamento sismico e/o al miglioramento delle prestazioni energetiche delle strutture, nonchè gli interventi di demolizione e ricostruzione volti alla delocalizzazione in aree definite di strutture esistenti promossa dagli strumenti urbanistici e/o pianificatori dei Comuni.

Sono altresì ammessi interventi di riqualificazione e ristrutturazione di immobili esistenti destinati alle strutture ricettive di cui all'art. 4, comma 6 della L.R. 16/2004 e smi, aventi alla data della domanda diversa destinazione d'uso, purchè in esito all'intervento in questione gli immobili acquisiscano la conforme destinazione d'uso e, prima della rendicontazione a saldo del contributo, sia avviata nella struttura l'attività ricettiva alberghiera in argomento.

b) interventi **di riqualificazione aziendale** delle attività indicate nella precedente lettera a), con particolare riferimento al rinnovo degli arredi, delle attrezzature e dei sistemi di gestione;

Le attività di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere autorizzate ed esercitate al momento della rendicontazione delle spese.

Articolo 4 – Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili ai sensi del presente bando, che devono essere pertinenti e funzionali all'esercizio dell'attività, sono le seguenti:

- a) spese per opere edili, murarie e impiantistiche;
 - b) spese per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture e arredi;
 - c) spese per l'acquisto di dotazioni informatiche, hardware, software e relative licenze d'uso, servizi di cloud computing, per la realizzazione di siti per l'e-commerce;
 - d) spese per l'acquisto o allestimento di mezzi di trasporto per i quali la normativa vigente non richieda l'obbligo di targa ai fini della circolazione;
 - e) spese per l'acquisizione di servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti, comprese le spese relative alle attività di progettazione, direzione lavori e collaudi, e/o necessari per la presentazione delle domande
- (Tali spese sono ammesse nella misura massima del 10% della somma delle spese di cui alle lettere a+b+c+d).**

Articolo 5 – Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili ai sensi del presente bando le spese non indicate nel precedente articolo 4 e, in particolare, le seguenti:

- l'acquisto di immobili o di terreni, anche tramite operazioni di locazione finanziaria immobiliare;
- l'acquisto di beni tramite il leasing mobiliare o noleggio di lunga durata;
- l'acquisto di mezzi di trasporto individuabili come beni mobili iscritti in pubblici registri (mezzi targati);
- l'acquisto di arredi, impianti produttivi, macchinari, beni strumentali e attrezzature usati;
- le spese di personale nonché quelle per il suo addestramento e la sua formazione;
- le spese relative al pagamento dell'I.V.A., se recuperabile, e per il pagamento di tasse e imposte;
- le spese per l'acquisto di beni e materiali di consumo;
- le spese generali di funzionamento e gestione corrente (comprese le spese per garanzie fideiussorie e accensioni di conto corrente);
- le spese relative a controversie, ricorsi, recupero crediti;
- le spese per il pagamento di interessi debitori;
- le spese per il pagamento di assicurazioni per perdite o oneri futuri;
- le spese relative a rendite da capitale;
- le spese per il pagamento di debiti e commissioni su debiti;
- le spese di spedizione, viaggio, trasporto, vitto, alloggio;
- le spese in auto-fatturazione o per lavori in economia.

2. Non sono inoltre ammissibili le spese che siano fatturate dal legale rappresentante e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari dell'impresa richiedente e dalle imprese ad essa collegate, controllanti e/o controllate nonché al coniuge o ai parenti e affini entro il terzo grado dei suddetti soggetti.

Articolo 6 - Dimensione minima dell'investimento

1. I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere le seguenti dimensioni di investimento:

- una spesa non inferiore a **€ 100.000,00 esclusa IVA**, per quanto riguarda gli interventi relativi alle strutture ricettive alberghiere, le strutture ricettive all'aria aperta e agli stabilimenti termali;
- una spesa non inferiore a **€ 80.000,00 esclusa IVA**, per quanto riguarda gli interventi relativi agli stabilimenti e strutture balneari e ai locali di pubblico intrattenimento.

2. Le dimensioni minime dell'investimento per l'intero progetto sopra indicate dovranno essere mantenute e assicurate anche in fase di rendicontazione delle spese sostenute per la sua realizzazione. Pertanto, qualora a seguito delle verifiche istruttorie in merito alla rendicontazione delle spese sostenute dovesse risultare che quelle effettivamente ammesse sono inferiori a tali dimensioni minime, il contributo concesso sarà revocato.

TITOLO 3

TIPOLOGIA E MISURA DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Articolo 7 – Tipologia e misura del contributo. Premialità

1. A fronte della realizzazione degli investimenti agevolabili ai sensi del presente bando è riconosciuto un contributo a fondo perduto nelle seguenti misura percentuali:

- **20%** delle spese ritenute ammissibili nel caso di applicazione del Regime de Minimis;
- **10%** delle spese ritenute ammissibili nel caso di applicazione del Regime di Esenzione a favore delle medie imprese;
- **20%** delle spese ritenute ammissibili nel caso di applicazione del Regime di Esenzione a favore delle micro e piccole imprese.

2. Il contributo a fondo perduto potrà essere incrementato nel caso in cui ricorrano uno o più dei requisiti premianti indicati nel successivo comma 3. In ogni caso, il contributo complessivo concedibile, anche in presenza dei suddetti requisiti premianti, non potrà comunque superare l'importo massimo di **€ 200.000,00 oppure, nel caso di applicazione del regime di esenzione, di € 210.000,00.**

3. I requisiti premianti per ottenere un incremento del contributo sono i seguenti:

- l'impresa richiedente il contributo è caratterizzata dalla rilevanza della presenza femminile e/o giovanile;

N.B. La rilevanza della componente femminile e giovanile è indicata nell'allegato A al bando.

- l'attività di cui all'articolo 3, comma1, svolta al momento della domanda o della rendicontazione delle spese, è localizzata:

- ✓ nelle aree montane, così come definite ai sensi della L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii e individuate dalle delibere della Giunta regionale n. 1734/2004 e 1813/2009 (**c.d. AREE MONTANE**);

oppure

- ✓ nelle aree dell'Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea con la Decisione C (2016) 5938 final del 23.09.2014 (**c.d. AREE 107. 3. C**).

N.B. Gli elenchi delle aree montane e delle aree 107.3.c sono quelli indicati nell'Allegato B al bando.

4. Nell'ipotesi in cui sussistano i requisiti premianti indicati nel comma 3, l'incremento del contributo verrà effettuato secondo le seguenti modalità:

- **nel caso di applicazione del Regime de Minimis** la misura del 20% contributo è incrementata del **5%**;
- **nel caso di applicazione del Regime di Esenzione**, l'importo massimo di 200.000,00 € di cui al comma 2 potrà essere elevato, nel rispetto delle intensità di aiuto previste nel comma 1 (10% - 20%), a € 210.000,00.

5. Nella sotto riportata tabella sono indicate le misure percentuali di contributo concedibili a seconda dei casi:

	NESSUNA PREMIALITA'	CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE	APPLICAZIONE DELLE PREMIALITA'			
			IMPRESA FEMMINILE E/O GIOVANILE	ATTIVITA' SVOLTA IN AREA MONTANA E/O SVANTAGGIATA	ATTIVITA' SVOLTA DA IMPRESA FEMMINILE E/O GIOVANILE IN AREA MONTANA E/O SVANTAGGIATA	CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE
IMPORTO CONTRIBUTO IN REGIME DE MINIMIS	20%	€ 200.000,00	25%	25%	25%	€ 200.000,00
IMPORTO CONTRIBUTO IN REGIME DI ESENZIONE A FAVORE DI MICRO E PICCOLE IMPRESE	20%	€ 200.000,00	20%	20%	20%	€ 210.000,00
IMPORTO CONTRIBUTO IN REGIME DI ESENZIONE A FAVORE DI MEDIE IMPRESE	10%	€ 200.000,00	10%	10%	10%	€ 210.000,00

6. Le premialità indicate nel presente articolo saranno applicate esclusivamente qualora il richiedente ne dichiari espressamente la sussistenza nella domanda di contributo. Le suddette premialità non verranno invece applicate qualora, a seguito dell'istruttoria della domanda, dovesse esserne accertata l'insussistenza o la perdita.

TITOLO 4

REGIMI DI AIUTO E REGOLE SUL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

Articolo 8 – Regimi di aiuto

1. I contributi previsti dal presente bando sono concessi, a scelta dei proponenti dei progetti, nell'ambito dei seguenti regimi di aiuto:

- “**Regime de minimis**”, così come disciplinato dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 352/1 del 24/12/2013),
- “**Regime di Esenzione (art. 17)**”, così come disciplinato dal Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L187/1 del 26/06/2014).

2. Ciascun proponente potrà scegliere, con riferimento al progetto presentato, un solo regime di aiuto. Tale regime di aiuto dovrà essere il medesimo regime prescelto per il calcolo dell'Equivalente sovvenzione lordo relativo alla concessione della controgaranzia da parte di Cassa Depositi e Prestiti tramite il fondo EuReCa Turismo. Pertanto, a titolo di esempio, se per la concessione della controgaranzia si opta per il regime de minimis tale regime dovrà essere scelto anche per la concessione del contributo a fondo perduto. Se per la concessione della controgaranzia si opta per il regime di esenzione tale regime dovrà essere scelto anche per la concessione del contributo a fondo perduto.

Articolo 9 – Regole sul cumulo delle agevolazioni

1. Il contributo previsto nel presente bando:

- **non è cumulabile**, per le stesse spese, con altri contributi pubblici o agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura classificabili come aiuti di stato ai sensi della normativa comunitaria;
- **è cumulabile** con altri contributi pubblici o agevolazioni pubbliche che non configurino aiuti di stato ai sensi della normativa comunitaria.

2. Il contributo previsto nel presente bando è cumulabile con le agevolazioni prestate, sotto forma di controgaranzia, dal Fondo EuReCa Turismo. In questo caso, tuttavia, la suddetta cumulabilità, potrà determinare, a seconda dei casi:

- una diminuzione dell'importo concedibile;
- l'impossibilità di concedere il contributo; a titolo di esempio:
 - ✓ se l'equivalente sovvenzione lordo della controgaranzia concessa in de minimis è pari o supera l'importo di 200.000,00 euro non sarà più possibile concedere in de minimis il contributo a fondo perduto;
 - ✓ se l'equivalente sovvenzione lordo della controgaranzia concessa in esenzione è pari o supera, a seconda che si tratti di media impresa o micro/piccola impresa, il 10% o il 20% dell'investimento, non sarà più possibile concedere in esenzione il contributo a fondo perduto.

TITOLO 5

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE

DOMANDA DI CONTRIBUTO: REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ'

Articolo 10 – Soggetti che possono presentare domanda di contributo e requisiti soggettivi di ammissibilità

1. Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti dal presente bando le imprese che:

- esercitino, con regolare autorizzazione, al momento della domanda di contributo, una delle attività ricettive o turistico-ricreative indicate nell'articolo 2, comma 1 del presente bando nelle strutture o negli immobili indicati nel medesimo articolo**, di cui abbiano la disponibilità a titolo di proprietà, di contratto di affitto, di concessione o in base ad un titolo riconosciuto dall'ordinamento giuridico;
- eserciteranno, previa regolare autorizzazione, al momento della presentazione della rendicontazione delle spese, una delle attività ricettive o turistico-ricreative indicate nell'articolo 2, comma 1 del presente bando nelle strutture o negli immobili indicati nel medesimo articolo**, di cui abbiano la disponibilità a titolo di proprietà, di contratto di affitto, di concessione o in base ad un titolo riconosciuto dall'ordinamento giuridico.
- siano proprietarie degli immobili o delle strutture destinate all'esercizio di una delle attività ricettive o turistico-ricreative indicate nell'articolo 2, comma 1 del presente bando e che intendono affittare o dare in disponibilità a terzi per l'esercizio delle attività stesse.**

Nei casi di cui alle suddette lett. b) e c) l'attività di cui all'articolo 2, comma 1 del presente bando che si intende svolgere nella struttura oggetto dell'intervento finanziato può non essere ancora svolta al momento della domanda di contributo a condizione che, a pena di revoca del contributo stesso, al momento della rendicontazione delle spese e comunque entro la liquidazione della del contributo, la struttura o l'immobile nel quale la stessa attività sarà svolta risulti regolarmente autorizzata, aperta al pubblico e l'attività sia in esercizio.

2. Le imprese di cui al precedente comma 1 devono presentare, contestualmente, i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

a) devono essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;

b) devono possedere le dimensioni di micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all'allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

N.B. La definizione di PMI è indicata nell'allegato C al bando.

c) non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 160 e ss. della Legge Fallimentare), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

d) i soci o coloro che ricoprono un incarico all'interno delle stesse non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o essere stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale né essere destinatari di tentativi di infiltrazione mafiosa;

N.B. L'assenza di misure di prevenzione e di tentativi di infiltrazione mafiosa verrà verificata attraverso l'acquisizione della **informazione o comunicazione antimafia** di cui al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii..

TITOLO 6

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Articolo 11 – Come deve essere presentata la domanda di contributo

1. La domanda di contributo dovrà essere compilata ed inviata alla Regione esclusivamente per via telematica, tramite l'applicazione web "**SFINGE 2020**", e le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet della Regione al seguente indirizzo: <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata al bando. Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità.

2. La domanda di contributo dovrà essere firmata digitalmente in una delle modalità previste dall'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005. La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.

3. Le linee guida per la compilazione e trasmissione on-line della domanda saranno rese disponibili tramite pubblicazione delle stesse sul sito internet indicato nel comma 1 del presente articolo.

Articolo 12 – Chi può presentare la domanda di contributo

1. La domanda di contributo e il relativo progetto possono essere presentati:

– dal **legale rappresentante** dell'impresa che intende effettuare l'investimento;

oppure

– da un **altro soggetto al quale è conferito** dal rappresentante legale dell'impresa che intende effettuare l'investimento, con procura speciale, **un mandato con rappresentanza** per la compilazione, la sottoscrizione e la presentazione della domanda nonché per tutti gli atti e le comunicazioni conseguenti inerenti all'inoltro della stessa. La procura, il cui modello è indicato nell'Allegato D al bando, deve essere sottoscritta, digitalmente o manualmente, dal rappresentante legale del soggetto richiedente. In caso di firma autografa dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Articolo 13 – Contenuti della domanda di contributo

1. La domanda di contributo sarà resa nella forma di **dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penali, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

2. Fatte salve le ulteriori informazioni che dovranno essere compilate nell'applicativo SFINGE 2020, nella domanda di contributo dovranno essere indicati i seguenti elementi essenziali:

– i dati identificativi del richiedente nonché la presenza dei requisiti soggettivi indicati nell'articolo 10 e richiesti per accedere ai contributi previsti dal bando;

– l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivo al quale l'Amministrazione regionale trasmetterà tutte le comunicazioni sia nella fase di selezione e valutazione delle proposte, sia nella fase di realizzazione del piano di investimento;

– il titolo del progetto;

– una scheda di sintesi del progetto (abstract del progetto) che sarà soggetta a pubblicazione ai sensi dagli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici;

– una relazione di progetto, descrittiva degli interventi, degli obiettivi e dei risultati attesi e della loro coerenza e correlazione con le finalità del bando;

– il piano dei costi degli interventi previsti nel progetto;

– una dichiarazione relativa ai contributi a titolo di Regime De Minimis concessi al richiedente nell'esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata alla Regione e nei due esercizi finanziari precedenti e alla presenza o meno del requisito di "Impresa unica" come definita nel Regolamento CE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre

2013; **tale dichiarazione dovrà essere resa solo nel caso in cui il richiedente opti per l'applicazione del Regime De Minimis;**

- una dichiarazione attestante che, per le stesse spese previste per la realizzazione del progetto per il quale si chiede il contributo, non sono stati ottenuti altre agevolazioni costituenti un aiuto di stato ai sensi della normativa comunitaria;
- una dichiarazione in merito alla presenza o meno, al momento di presentazione della domanda di contributo, di uno dei requisiti che danno diritto al riconoscimento della premialità di cui all'articolo 7;
- una dichiarazione di impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando a carico dei beneficiari del contributo;
- una dichiarazione contenente l'impegno a restituire l'importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati, in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando.

Articolo 14 – Allegati alla domanda di contributo

1. Alla domanda di contributo andranno allegati tramite caricamento sul sistema web SFINGE 2020:

a) le dichiarazioni necessarie all'ottenimento, da parte della Regione, **delle informazioni e/o comunicazioni antimafia** previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. i cui fac simili saranno resi disponibili sul sito internet della Regione al seguente indirizzo: <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata al bando;

b) una copia della delibera di concessione condizionata della garanzia diretta prestata da uno dei confidi selezionati da Cassa Depositi e Prestiti, indicante l'importo e la durata del finanziamento bancario, la banca che erogherà il finanziamento nonché l'importo e la durata della garanzia;

oppure, in alternativa

– una **dichiarazione del rappresentante legale di uno dei confidi selezionati da Cassa Depositi e Prestiti**, attestante l'avvenuta concessione condizionata della garanzia diretta e indicante l'importo e la durata del finanziamento bancario, la banca che erogherà il finanziamento nonché l'importo e la durata della garanzia;

c) una sintesi delle valutazioni relative alla qualità economico-finanziaria del progetto, in termini di sostenibilità ed economicità degli investimenti, effettuata dal confidi che ha deliberato la concessione condizionata della garanzia diretta;

d) una copia del contratto di acquisto, affitto o di altra tipologia di contratto o titolo giuridico o altro documento in base al quale possa essere dimostrata la disponibilità dell'immobile dove sarà realizzato l'intervento;

e) una visura catastale fabbricati aggiornata relativa all'immobile nel quale viene effettuato l'intervento;

f) una planimetria dell'immobile e relativo lay out;

g) una dichiarazione di presa in visione e adesione alla “Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese” firmata digitalmente o manualmente dal rappresentante legale dell'impresa;

N.B. Il modello di dichiarazione è quello indicato all'Allegato E al presente bando
--

Articolo 15 – Assolvimento dell'imposta di bollo

1. I richiedenti sono tenuti, al momento della presentazione della domanda, al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00. Poiché la domanda viene trasmessa per via informatica tramite il sistema web SFINGE 2020 al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento della suddetta imposta i richiedenti dovranno:

- acquistare una marca da bollo di importo pari a € 16,00;
- indicare nella domanda di contributo: la data di emissione della marca da bollo, il numero identificativo della marca da bollo;
- conservare la marca da bollo e mostrare la stessa, in fase di controllo, ai funzionari regionali preposti alle verifiche in loco.

2. Qualora il soggetto richiedente sia esente dal pagamento dell'imposta di bollo dovrà specificarlo nella domanda di contributo, indicando i riferimenti normativi che giustificano tale esenzione.

Articolo 16 - Quando presentare le domande di contributo

1. Le domande di contributo dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse, all'interno delle finestre e delle scadenze di seguito indicate:

- **1° FINESTRA:** dalle ore 10.00 del giorno **17 luglio 2019** alle ore 13.00 del giorno **13 agosto 2019**;
- **2° FINESTRA:** dalle ore 10.00 del giorno **15 ottobre 2019** alle ore 13.00 del giorno **3 dicembre 2019**.

2. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti termini si terrà conto della data d'invio registrata dall'applicativo SFINGE 2020.

3. La Regione, al fine di monitorare che il fabbisogno delle domande di contributo non superi il plafond di risorse finanziarie stanziato per il finanziamento degli investimenti previsti nel presente bando, procederà alla chiusura anticipata delle finestre indicate nel comma 1 secondo le seguenti modalità:

- **1° FINESTRA:** al raggiungimento di **60** domande presentate;
- **2° FINESTRA:** al raggiungimento di **150** domande presentate;

4. Il Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese potrà procedere alla riapertura delle finestre qualora, in base alle domande presentate, risulti un parziale utilizzo delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del presente bando.

5. Qualora se ne ravvisi la necessità le finestre e le scadenze entro le quali dovranno essere presentate le domande di contributo potranno essere modificate con provvedimento del Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese. Di tale eventuale modifica verrà data notizia, con congruo anticipo, tramite pubblicazione delle nuove finestre e delle nuove scadenze sul sito internet della Regione al seguente indirizzo: <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata al bando.

TITOLO 7

SELEZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Articolo 17 – Descrizione della procedura amministrativa di selezione delle domande

1. La procedura di selezione delle domande di contributo sarà di tipo valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998 e pertanto sarà effettuata tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.
2. L'iter del procedimento di selezione si articola, in particolare, nelle seguenti fasi:
 - istruttoria di ammissibilità formale delle domande di contributo;
 - valutazione di merito dei progetti e relativa attribuzione del punteggio.

Articolo 18 – Termini per la conclusione delle procedure di istruttoria delle domande e di valutazione dei progetti

1. L'istruttoria di ciascuna domanda di contributo e la valutazione del relativo progetto saranno conclusi entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di invio della domanda stessa registrata dall'applicativo SFINGE 2020.
2. Il suddetto termine è da considerarsi interrotto qualora sia necessario chiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi ai documenti presentati e decorre nuovamente dall'inizio dalla data di ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti.

Articolo 19 - Istruttoria di ammissibilità formale delle domande di contributo.

1. L'istruttoria delle domande dal punto di vista dell'ammissibilità formale verrà svolta dal Servizio Qualificazione delle Imprese della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa.
2. L'istruttoria di ammissibilità formale viene effettuata al fine di verificare:
 - il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;
 - il possesso, in capo all'impresa richiedente, dei requisiti di ammissibilità soggettiva indicati nell'articolo 10.

Articolo 20 - Cause di inammissibilità formale delle domande di contributo

1. Le domande presentate non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse dalla fase di istruttoria di ammissibilità formale, nei seguenti casi:
 - qualora non vengano compilate e trasmesse tramite la specifica applicazione web SFINGE 2020;
 - qualora non siano firmate digitalmente con una delle modalità previste dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005;
 - qualora siano firmate digitalmente da un soggetto diverso dal rappresentante legale dell'impresa non dotato di apposita procura speciale;
 - qualora siano sottoscritte con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;

- qualora, benché compilate sull'applicativo web SFINGE 2020, non siano state trasmesse, sempre tramite lo stesso applicativo, nei termini di presentazione previsti dal presente bando;
- qualora non siano corredate degli allegati richiesti dal presente bando e indicati nell'articolo 14, salvo il caso in cui la Regione ritenga di poter fare ricorso all'istituto del soccorso istruttorio;
- nei casi in cui manchino i requisiti di ammissibilità soggettiva di cui all'articolo 10.

Articolo 21 – Istruttoria di merito dei progetti

1. I progetti relativi alle domande che avranno superato la fase istruttoria di ammissibilità formale saranno valutati sotto il profilo del merito sulla base dei criteri di valutazione indicati nel successivo articolo 23.

Articolo 22 - Nucleo di valutazione

1. La valutazione di merito dei progetti sarà svolta da un **Nucleo di Valutazione** nominato dal Direttore generale della Direzione Generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti individuati sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione Regionale.

Articolo 23 - Criteri di valutazione dei progetti

1. Ai fini dell'ammissione al finanziamento la valutazione di merito dei progetti sarà svolta tenendo conto dei seguenti parametri:

A) **QUALITÀ TECNICA DEL PROGETTO**, in termini di:

- chiarezza del progetto nella definizione degli obiettivi e loro coerenza con le finalità del bando;
- innovatività del progetto in termini di capacità dello stesso di favorire lo sviluppo e/o il miglioramento, anche attraverso l'introduzione di strumenti di ICT e domotica:
 - di più avanzate e moderne modalità di gestione aziendale;
 - di più moderni e avanzati servizi offerti alla clientela;
- contributo del progetto al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alla sua capacità di favorire:
 - l'aumento dell'accessibilità materiale alle strutture e dell'accessibilità immateriale ai servizi da parte della clientela disabile;
 - la riduzione delle emissioni in atmosfera e nel suolo e dell'inquinamento ambientale tramite il contenimento dei consumi energetici e idrici aziendali,
 - la riduzione di ogni tipologia di rifiuto tramite il contributo della propria attività alla promozione dell'economia circolare.

B) **QUALITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DEL PROGETTO**, in termini di sostenibilità ed economicità degli investimenti.

Articolo 24 - Punteggio minimo per l'ammissione a contributo

1. Ai fini dell'ammissione al finanziamento i progetti dovranno ottenere, a seguito della valutazione di merito, un punteggio pari ad almeno **60 punti su 100**.
2. A tale fine i punti attribuiti a ciascun parametro utilizzato per la valutazione di merito sono i seguenti:

A) QUALITÀ TECNICA DEL PROGETTO, fino a 80 punti così distribuiti:		
A1) OBIETTIVI DEL PROGETTO (0 PUNTI – 10 PUNTI)		
Chiarezza nella definizione degli obiettivi	Obiettivi non descritti, non chiaramente descritti o non convincenti (0 punti)	Obiettivi descritti, chiari e convincenti (5 punti)
Coerenza degli obiettivi con le finalità del bando	Obiettivi non coerenti (0 punti)	Obiettivi coerenti (5 punti)
A2) CARATTERE INNOVATIVO DEL PROGETTO (0 PUNTI – 50 PUNTI)		
Capacità del progetto di favorire lo sviluppo di più avanzate modalità di gestione aziendale	Elemento non descritto, non riscontrabile o non convincente (0 punti)	Elemento riscontrabile e convincente (25 punti)
Capacità del progetto di favorire lo sviluppo di nuovi e più moderni servizi da offrire alla clientela	Elemento non descritto, non riscontrabile o non convincente (0 punti)	Elemento riscontrabile e convincente (25 punti)
A3) CONTRIBUTO DEL PROGETTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (0 PUNTI – 20 PUNTI)		
Contributo del progetto all'aumento dell'accessibilità materiale alle strutture e dell'accessibilità immateriale ai servizi da parte della clientela disabile	Elemento non descritto, non riscontrabile o non convincente (0 punti)	Elemento riscontrabile e convincente (20 punti)
Contributo del progetto alla riduzione delle emissioni in atmosfera e nel suolo e dell'inquinamento ambientale tramite il contenimento dei consumi energetici e idrici aziendali		
Contributo del progetto alla riduzione di ogni tipologia di rifiuto tramite il contributo della propria attività alla promozione dell'economia circolare		
B) QUALITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DEL PROGETTO, fino a 20 punti così distribuiti		
B1) SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DEL PROGETTO	Elemento non descritto, non riscontrabile o non convincente (0 punti)	Elemento riscontrabile e convincente (10 punti)
B2) ECONOMICITÀ DEL PROGETTO	Elemento non descritto, non riscontrabile o non convincente (0 punti)	Elemento riscontrabile e convincente (10 punti)

Articolo 25 - Definizione del punteggio finale, della spesa ammissibile e dell'importo del contributo concedibile

1. A seguito della valutazione di merito effettuata dal nucleo si provvederà, per ciascun progetto ritenuto ammissibile a finanziamento alla determinazione definitiva:
 - del punteggio finale secondo i criteri indicati negli articoli 23 e 24;
 - delle spese ammissibili a contributo;
 - dell'importo del contributo concedibile, tenuto conto della eventuale presenza delle premialità indicate nell'articolo 7.

Articolo 26 - Cause di non ammissibilità a finanziamento del progetto a seguito dell'istruttoria di merito

1. I progetti valutati sotto il profilo del merito non sono ammessi a finanziamento:

- qualora non ottengano il punteggio minimo indicato nell'articolo 24;
- qualora la spesa ammissibile risulti inferiore alla dimensione minima dell'investimento indicata nell'articolo 6;
- qualora il progetto e gli interventi in esso previsti non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e i contenuti del presente bando.

Articolo 27 – Condizioni per la concessione dei contributi

1. Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione verrà verificato:

- che il soggetto richiedente abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (**DURC**). Qualora tale condizione non dovesse essere riscontrata la Regione non potrà procedere alla concessione del contributo;
- che, nel caso di applicazione del Regime de Minimis, l'importo del plafond disponibile in capo al richiedente, sia tale da consentire, in toto o in parte, la concessione stessa.

TITOLO 8

PROVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 28 - Provvedimenti amministrativi conseguenti all'istruttoria delle domande di contributo

1. Il Responsabile del Servizio Qualificazione delle Imprese provvederà:

- **con riferimento ai progetti ammessi a finanziamento**, all'adozione e alla comunicazione, ai beneficiari e ai confidi che hanno concesso le garanzie condizionate, dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi (anche cumulativi) e all'impegno della relativa spesa nei limiti delle risorse disponibili;
- **con riferimento ai progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati per carenza di risorse**, all'adozione e alla comunicazione del provvedimento che approva il relativo elenco; in questo caso, la Regione, in caso di ulteriore disponibilità di risorse finanziarie, si riserva la facoltà di provvedere al riavvio delle procedure e al finanziamento delle domande istruite con esito positivo ma non finanziate per carenza di fondi, coerentemente con i criteri stabiliti dal presente bando;
- **con riferimento alle domande non ammissibili a seguito dell'avvenuta istruttoria di ammissibilità formale e di merito**, all'adozione e alla comunicazione del provvedimento che approva il relativo elenco con l'indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare ammissibili o il progetto non risulta finanziabile.

TITOLO 9

SVOLGIMENTO DEI PROGETTI

Articolo 29 – Avvio e conclusione dei progetti

1. I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere avviati e conclusi nel rispetto dei termini - che variano a seconda del regime di aiuto applicato e della finestra nell'ambito della quale sono stati presentati - di seguito indicati:

PROGETTI PRESENTATI NELL'AMBITO DELLA 1° FINESTRA:

AVVIO:

- **in caso di applicazione del Regime de Minimis:** dal 1° gennaio 2019;
- **in caso di applicazione del Regime di Esenzione:** dalla data di presentazione della domanda di contributo;

CONCLUSIONE:

- entro 10 mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione del relativo contributo;

PROGETTI PRESENTATI NELL'AMBITO DELLA 2° FINESTRA:

AVVIO:

- dal 1° gennaio 2020 indipendentemente dal regime di aiuto prescelto

CONCLUSIONE

- entro 10 mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione del relativo contributo e, comunque, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2020.

2. Ai sensi del presente bando la data di avvio dei progetti coincide con la data di emissione della prima fattura relativa agli acquisti, forniture e lavori in essi previsti. La data di conclusione dei progetti coincide con la data di emissione dell'ultima fattura relativa agli acquisti, forniture e lavori realizzati.

Articolo 30 - Cronoprogramma relativo alla realizzazione del progetto

1. I progetti ammessi a finanziamento dovranno, salvo quanto indicato nel successivo articolo 31 relativamente alla verifica intermedia sullo stato di attuazione dei progetti presentati nell'ambito della 1° finestra, essere realizzati secondo il seguente cronoprogramma:

PROGETTI PRESENTATI NELL'AMBITO DELLA 1° FINESTRA

- realizzazione di almeno l'80% degli interventi nell'anno 2019 e di un massimo del 20% degli interventi nel 2020;

PROGETTI PRESENTATI NELL'AMBITO DELLA 2° FINESTRA

- realizzazione del 100% degli interventi nel 2020.

Articolo 31 - Verifica intermedia sullo stato di attuazione dei progetti presentati nell'ambito della 1° finestra

1. Tutti i beneficiari dei contributi relativi alle domande presentate nell'ambito della 1° finestra sono obbligati a presentare, tramite l'applicativo web SFINGE 2020, un aggiornamento intermedio in merito allo stato di attuazione del

progetto e al rispetto o meno dei cronoprogrammi indicati nel precedente articolo 30. Tale aggiornamento dovrà essere presentato nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 21 gennaio 2020.

2. Qualora il cronoprogramma sullo stato di attuazione del progetto dovesse risultare, a seguito della verifica intermedia, variato rispetto a quello indicato nel precedente articolo 30, il beneficiario dovrà realizzare il progetto secondo tale nuovo cronoprogramma.

Articolo 32 – Proroga dei termini di conclusione e rendicontazione dei progetti

1. Eventuali proroghe dei termini di conclusione e rendicontazione dei progetti potranno essere concesse, a richiesta del beneficiario, solo in presenza di circostanze non prevedibili al momento della presentazione della domanda e/o della concessione del contributo e non dipendenti da fatti imputabili al beneficiario stesso.

2. Le richieste di proroga dovranno, essere trasmesse almeno 60 giorni prima della scadenza del termine di conclusione del progetto pena la non accettazione delle stesse.

3. Entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di proroga il Servizio Qualificazione delle Imprese provvederà a comunicare gli esiti della relativa istruttoria. Tale termine è da considerarsi interrotto qualora sia necessario di chiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti e decorre nuovamente dall'inizio dalla data di ricevimento della documentazione e/o dei chiarimenti richiesti.

Articolo 33 – Variazione dei progetti

1. I beneficiari dei contributi sono obbligati a presentare, al Servizio Qualificazione delle Imprese, una richiesta di autorizzazione alla variazione del progetto nei seguenti casi:

a) qualora gli interventi ammessi a contributo vengano realizzati in un immobile o in una struttura diversa da quella indicata nella domanda (**MODIFICA DELLA SEDE DELL'INTERVENTO**);

b) qualora vi sia una modifica del piano dei costi che comporti una diminuzione di oltre il 30% del costo complessivo dell'intervento ammesso (**MODIFICA IN DIMINUZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO**).

2. Le richieste obbligatorie di autorizzazione alla variazione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1:

– dovranno essere inoltrate alla Regione Emilia-Romagna almeno 60 giorni prima della scadenza dei termini previsti per la conclusione del progetto mediante l'applicativo web SFINGE 2020;

– dovranno essere adeguatamente motivate e argomentate;

– saranno valutate entro 30 giorni dal loro ricevimento. Se entro tale termine la Regione non avrà comunicato un diniego o una richiesta di chiarimento, le richieste di variazione si intenderanno approvate. In fase di esame della richiesta di variazione, la Regione si riserva la facoltà di richiedere al beneficiario ulteriore documentazione integrativa che lo stesso sarà tenuto a trasmettere a supporto della stessa entro 7 giorni dalla richiesta. La richiesta d'integrazione documentale interrompe il termine di 30 giorni sopra indicato che decorrerà nuovamente dall'inizio dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. In caso di mancato accoglimento della richiesta di autorizzazione alla variazione, il beneficiario del contributo potrà scegliere di realizzare il progetto originariamente approvato oppure di

presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso in cui, nonostante il rigetto della richiesta di variazione, il beneficiario dovesse realizzare e concludere il progetto secondo le modalità non autorizzate, la Regione procederà alla revoca del contributo concesso.

3. Ciascun beneficiario del contributo, inoltre, è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Regione qualora si verifichi uno dei seguenti eventi (**MODIFICA DEL BENEFICIARIO**):

- variazione di denominazione del soggetto beneficiario del contributo stesso;
- variazione del beneficiario stesso conseguente ad una delle seguenti operazioni straordinarie d'impresa:
 - ✓ operazioni passive di incorporazione del beneficiario in altra impresa per fusione;
 - ✓ operazioni attive di acquisizione del capitale di maggioranza di altre imprese effettuate dal beneficiario;
 - ✓ la cessione di ramo d'azienda da parte del beneficiario ad un'altra impresa;

N.B. In linea generale sono ammesse le operazioni attive da parte dell'impresa beneficiaria (**acquisizioni e cessioni o scorporo di ramo d'azienda**) e le operazioni passive subite dall'impresa beneficiaria (**incorporazioni per fusione**) solo nei casi in cui, a seguito dell'operazione effettuata, il soggetto che subentra nel progetto:

- possieda i requisiti soggettivi di ammissibilità previsti nel presente bando, ad esclusione di quelli relativi alla dimensione di PMI richiesta al momento della domanda;
- confermi, con apposita domanda di trasferimento nella titolarità di concessionario del contributo, la volontà di realizzare e portare a termine il progetto e di assumere tutti gli obblighi, oneri e impegni previsti nel bando;
- risulti, nell'atto di fusione, cessione o acquisizione, cessionario del contributo previsto nel presente bando.

A seguito della comunicazione, da parte del beneficiario, dell'operazione straordinaria l'Amministrazione regionale, verifica la sussistenza o meno, in capo al soggetto subentrante, dei requisiti soggettivi necessari per l'attribuzione della titolarità del contributo. Qualora tali requisiti sussistano, verrà adottato, a favore del soggetto subentrante, un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse al beneficiario sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni. In tale caso, laddove, si debba ancora procedere alla liquidazione del contributo, questa verrà effettuata al soggetto subentrante. Qualora tali requisiti non sussistano, la Regione provvede alla revoca del contributo. In tale caso, laddove, si debba procedere al recupero di somme già erogate, il soggetto subentrante è obbligato verso la Regione alla restituzione della somma dovuta. Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione a conclusione della stessa.

4. In tutti gli altri casi di variazione progettuale i beneficiari non dovranno presentare alcuna richiesta di autorizzazione, rimanendo salva la verifica della coerenza degli interventi realizzati e delle spese sostenute e, più in generale il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente bando, che verrà effettuata in sede di istruttoria della documentazione di spesa.

5. Tutte le variazioni intervenute oltre i 3 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo non dovranno essere comunicate alla Regione.

TITOLO 10

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Articolo 34 – Come presentare la rendicontazione delle spese

1. Il beneficiario del contributo, al termine del progetto, dovrà, al fine di ottenere la liquidazione effettiva dello stesso, inviare una apposita rendicontazione corredata dalla relativa documentazione di spesa.
2. La rendicontazione delle spese, completa della documentazione amministrativa, contabile e di progetto, dovrà essere compilata, firmata digitalmente e trasmessa esclusivamente per via telematica, tramite l'applicazione web **SFINGE 2020**, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet della Regione al seguente indirizzo, <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata al bando. Non saranno ammesse rendicontazioni delle spese presentate con altre modalità. Parimenti, tutta la documentazione richiesta nell'applicativo o a seguito di richieste di integrazioni dovrà essere caricata e trasmessa unicamente attraverso l'applicazione web SFINGE 2020.
3. Le istruzioni dettagliate relative alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute e delle attività realizzate nonché ai contenuti delle domande di pagamento saranno riportate nel “**manuale di Istruzioni per la rendicontazione**” che sarà reso disponibile sul sito internet della Regione al seguente indirizzo, <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata al bando.
4. Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del progetto ammesso, è tenuto ad inviare tempestivamente una dichiarazione di rinuncia, di norma tramite l'applicativo web **Sfinge 2020** oppure tramite PEC trasmessa al seguente indirizzo: industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Articolo 35 - Quando presentare la rendicontazione delle spese

1. I beneficiari dei contributi dovranno inviare alla Regione la rendicontazione delle spese, in un'unica soluzione, e secondo le modalità che saranno definite nel manuale di rendicontazione, **entro e non oltre 2 mesi successivi alla scadenza dei 10 mesi indicata nel precedente articolo 29**.
2. La mancata presentazione della rendicontazione entro i termini sopra indicati determina la decadenza e la revoca del contributo.

Articolo 36 – Contenuti della rendicontazione delle spese e relativi allegati

1. La rendicontazione delle spese è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilità anche penali di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
2. Nella rendicontazione delle spese dovranno essere indicate le spese effettivamente ed integralmente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

3. Alla rendicontazione delle spese devono essere allegati la documentazione e le informazioni richieste nei modelli predisposti e resi disponibili su Sfinge 2020. Di seguito si illustra la documentazione minima che dovrà essere allegata:
- **la documentazione contabile:** tutte le spese inerenti al progetto approvato dovranno essere corredate dalla documentazione contabile che ne comprovi la correttezza e la rispondenza ai criteri di ammissibilità. Tale documentazione è costituita dalla scansione dei giustificativi di spesa e di pagamento;
 - **la documentazione amministrativa** per la verifica dei requisiti necessari alla liquidazione del contributo, incluso una copia del titolo di consenso per l'esercizio dell'attività;
 - **la documentazione di progetto** riferita a tutte le attività realizzate, che ne comprovi l'effettivo svolgimento secondo le modalità e le tempistiche previste dal bando;
 - **la documentazione inerente le dichiarazioni necessarie all'ottenimento delle comunicazioni e/o informazioni antimafia previste dal D.Lgs. n.159/2011 e ss. mm. ii.**, il cui fac simile sarà reso disponibile all'indirizzo internet sopra indicato.
4. La Regione inoltre potrà richiedere ulteriore documentazione per verificare la conformità della realizzazione del progetto a quanto previsto nel bando e quanto approvato dal nucleo di valutazione.
5. Al momento della presentazione della rendicontazione delle spese inoltre dovrà essere compilato il **questionario sul Profilo di sostenibilità delle imprese dell'Emilia-Romagna**, reperibile all'interno dell'applicativo web SFINGE 2020.

TITOLO 11

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

Articolo 37 – Principi generali

1. Per quanto riguarda i principi generali, affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, deve:
- essere pertinente e riconducibile al progetto presentato e approvato;
 - essere effettivamente sostenuta dal beneficiario e quietanzata secondo le modalità descritte nel successivo articolo 38;
 - essere sostenuta nel periodo di eleggibilità indicato nell'articolo 39;
 - essere contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
 - riferirsi a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi.

Articolo 38 – Modalità di pagamento delle spese e documentazione probatoria

1. Nel rispetto degli obblighi di tracciabilità sono ammissibili, ai sensi del presente bando, esclusivamente i pagamenti effettuati con le modalità elencate nella seguente tabella:

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE	DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DEL PAGAMENTO DA ALLEGARE ALLA FATTURA
Bonifico bancario singolo SEPA (anche tramite home banking)	<p>Disposizione di bonifico in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata (l'importo pagato deve coincidere con l'importo della fattura); • il CUP assegnato al progetto. <p>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; <p>Modello F24 quietanzato, nel caso di pagamento delle ritenute d'acconto.</p>
Ricevuta bancaria singola (RI.BA)	<p>Ricevuta bancaria in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata (l'importo pagato deve coincidere con l'importo della fattura); • il CUP assegnato al progetto (che dovrà essere comunicato al fornitore). <p>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento; • il codice identificativo dell'operazione.
Carta di credito/debito aziendale	<p>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • l'avvenuto addebito dell'importo complessivo delle operazioni eseguite con la carta aziendale; <p>Estratto conto della carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario della carta aziendale; • le ultime 4 cifre della carta aziendale; • l'importo pagato con indicazione del fornitore e data operazione (deve coincidere con l'importo della fattura); • l'importo complessivo addebitato nel mese (deve coincidere con l'addebito in conto corrente). <p>Ricevuta del pagamento effettuato con carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il fornitore; • l'importo pagato (deve coincidere con l'importo della fattura); • la data operazione; • le ultime 4 cifre della carta aziendale. <p>Scontrino emesso solo nel caso in cui all'atto del pagamento viene emesso uno scontrino e la fattura viene prodotta successivamente</p> <p>Autodichiarazione del beneficiario del contributo che attesti la pertinenza della spesa sostenuta con la carta di credito/debito aziendale con il progetto e riporti il CUP di progetto a cui fanno riferimento le spese sostenute.</p>

2. Tutti i pagamenti effettuati tramite bonifico o RI.BA singoli dovranno essere disposti inserendo nella causale di pagamento, al momento dello stesso, il **CUP (codice unico di progetto)** identificativo del contributo assegnato. Su i pagamenti effettuati prima della comunicazione della concessione del contributo il CUP di progetto dovrà essere

apposto successivamente in modo indelebile e dovranno essere corredati da un'apposita autodichiarazione del beneficiario riportante il CUP.

3. Sono esclusi e non ammessi tutti i pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle indicate nella sopra riportata tabella.

4. I beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto: in particolare, le spese devono essere registrate e chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario. Le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate.

Articolo 39 – Periodo di eleggibilità delle spese

1. Le spese relative al progetto per essere considerate ammissibili devono essere effettivamente quietanzate nei seguenti periodi:

PROGETTI PRESENTATI NELL'AMBITO DELLA 1° FINESTRA:

– **in caso di applicazione del Regime de Minimis:** dal 1° gennaio 2019 sino al termine previsto nell'articolo 35 per la rendicontazione delle spese (2° mese successivo alla scadenza dei 10 mesi);

– **in caso di applicazione del Regime di Esenzione:** dalla data di presentazione della domanda di contributo sino al termine previsto nell'articolo 35 per la rendicontazione delle spese (2° mese successivo alla scadenza dei 10 mesi);

PROGETTI PRESENTATI NELL'AMBITO DELLA 2° FINESTRA:

– **in caso di applicazione del Regime de Minimis:** dal 1° gennaio 2020 sino al termine previsto nell'articolo 35 per la rendicontazione delle spese (2° mese successivo alla scadenza dei 10 mesi) e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2021;

– **in caso di applicazione del Regime di Esenzione:** dal 1° gennaio 2020 sino al termine previsto nell'articolo 35 per la rendicontazione delle spese (2° mese successivo alla scadenza dei 10 mesi) e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2021.

TITOLO 12

ISTRUTTORIA DELLE RENDICONTAZIONI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Articolo 40 – Autorità amministrativa competente

1. L'istruttoria della rendicontazione delle spese verrà svolta dal **Servizio Attuazione e Liquidazione dei Programmi** della Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'Impresa.

Articolo 41 – Determinazione delle spese ammissibili e del contributo liquidabile

1. A seguito dell'istruttoria della documentazione di spesa si provvederà:

- a determinare, in base alle regole definite nel presente bando, la spesa rendicontata ammissibile a finanziamento;
 - a quantificare l'importo del contributo liquidabile, tenuto conto della percentuale e della presenza dei requisiti di premialità indicati nell'articolo 7 del presente bando.
2. Qualora l'importo delle spese rendicontate ammesse dovesse risultare inferiore all'investimento ammesso all'atto della concessione, il contributo da liquidare verrà proporzionalmente ricalcolato.
 3. Una spesa rendicontata e ammessa superiore all'importo dell'investimento approvato non comporta nessun aumento del contributo concesso.

Articolo 42 – Quando verrà liquidato il contributo

1. La liquidazione del contributo verrà effettuata, in un'unica soluzione, entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione delle spese, salvi i casi di interruzione del procedimento in caso di richiesta di documentazione integrativa.
2. La richiesta d'integrazione documentale interrompe il termine di 90 giorni sopra indicato che decorrerà nuovamente dall'inizio dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Articolo 43 – Condizione per la liquidazione del contributo

1. Ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione dei contributi verrà verificato:
 - se il beneficiario del contributo abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL. **(DURC)**. Qualora venga accertata una irregolarità in capo all'impresa si opererà con la procedura prevista dall'art. 4 (Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso d'inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore) comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;
 - se il beneficiario del contributo è destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune e se lo stesso, pertanto, ha ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione europea come illegali o incompatibili **(C.D. CLAUSOLA DEGGENDORF)**. Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale si procederà alla interruzione della liquidazione del contributo sino alla data dell'avvenuta restituzione;
 - che i soci o coloro che ricoprono un incarico all'interno delle stesse non siano destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale né siano destinatari di tentativi di infiltrazione mafiosa **(INFORMAZIONE ANTIMAFIA)**.
 - che l'attività sia regolarmente autorizzata, aperta al pubblico ed in esercizio;

TITOLO 13

OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Articolo 44 – Obblighi di carattere generale

1. I beneficiari del contributo hanno l'obbligo:
 - di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, la Regione, nei casi previsti, potrà revocare il contributo concesso;
 - di collaborare con la Regione, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi al progetto finanziato, alla raccolta dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione dei risultati del presente bando;
 - di compilare il questionario sul *“Profilo di sostenibilità delle imprese dell’Emilia-Romagna”*.

Articolo 45 - Obbligo di garantire la stabilità delle operazioni

1. I beneficiari del contributo, o i soggetti eventualmente subentranti nei casi e con le modalità indicate nell'articolo 33, devono garantire, almeno per la durata di 3 anni decorrenti dalla data del pagamento del contributo e a pena di revoca del contributo stesso, la stabilità dell'operazione finanziata con il presente bando.
2. Garantire la stabilità dell'operazione significa che il beneficiario dei contributi nel suddetto periodo:
 - non deve cessare o deve assicurare che non cessi l'attività di impresa svolta all'interno dell'immobile o della struttura oggetto dell'intervento;
 - non deve rilocalizzare o deve assicurare che non venga rilocalizzata l'attività di impresa svolta all'interno dell'immobile o della struttura oggetto dell'intervento al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna;
 - non deve, fatte salve le variazioni del soggetto beneficiario indicate nell'articolo 33 – che saranno valutate caso per caso -, cedere a terzi i beni finanziati con il presente bando.

Articolo 46 - Ulteriori obblighi a carico del beneficiario

1. I beneficiari del contributo hanno l'obbligo di collaborare con la Regione per la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del presente bando. Sono tenuti, pertanto, a fornire alla Regione stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi al progetto finanziato.
2. I beneficiari, inoltre, avendo sottoscritto la **carta dei Principi di Responsabilità Sociale d'Impresa della Regione Emilia-Romagna**:
 - hanno l'obbligo di fornire, a richiesta della Regione, tutte le informazioni relative alle eventuali azioni da loro effettuate al fine di dare concreta attuazione ai principi stessi;
 - autorizzano la Regione all'utilizzo dei dati e delle informazioni fornite per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente esprimendo di fatto il proprio assenso ad un eventuale coinvolgimento del beneficiario in tali attività.

TITOLO 14

CONTROLLI

Articolo 47 – Oggetto dei controlli

1. La Regione si riserva in ogni momento la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi, anche tramite incaricati esterni, anche al fine di verificare il rispetto di quanto previsto nel presente bando.
2. Tali controlli potranno comprendere, fra gli altri, i seguenti aspetti:
 - il possesso dei requisiti dichiarati dal beneficiario per l'accesso al finanziamento e, laddove pertinente, il loro mantenimento per 3 anni dalla data del pagamento del saldo del contributo;
 - la proprietà, il possesso e l'operatività degli investimenti finanziati, per 3 anni dalla data del pagamento del contributo;
 - la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al contributo;
 - l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate e la loro corretta registrazione contabile, inclusa un'adeguata codificazione che garantisca la loro tracciabilità,
 - la conformità delle spese dichiarate con la normativa comunitaria e nazionale.
3. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.
5. In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, a fronte di erogazioni già effettuate, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite con le modalità indicate nell'articolo 49.

TITOLO 15

CAUSE DI DECADENZA E REVOCHE DEI CONTRIBUTI

Articolo 48 – Quando si incorre nelle cause di decadenza e revoca del contributo

1. Si incorre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, oltre che nei casi previsti nei precedenti paragrafi del presente bando qualora, entro i successivi 3 anni decorrenti dalla data del pagamento del contributo stesso, l'impresa beneficiaria perda i requisiti richiesti per l'ammissibilità alle agevolazioni descritti nel bando e/o non rispetti l'obbligo di mantenere la stabilità dell'operazione come indicato nell'articolo 45.
2. In particolare, il contributo verrà revocato, in tutto o in parte, qualora, entro i successivi 3 anni decorrenti dalla data del suo pagamento:
 - venga cessata l'attività di impresa svolta all'interno dell'immobile o della struttura oggetto dell'intervento;

- venga rilocalizzata l'attività di impresa svolta all'interno dell'immobile o della struttura oggetto dell'intervento al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna;
 - vengano ceduti o alienati a terzi o distratti, fatte salve le variazioni del soggetto beneficiario indicate nell'articolo 33, i beni finanziati con il presente bando;
 - il beneficiario, a seguito di comportamenti fraudolenti, risulti in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo senza continuità aziendale o sia sottoposto ad ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali;
 - il beneficiario apporti, senza alcuna preventiva comunicazione alla Regione, variazioni al progetto che necessitano di espressa autorizzazione o, comunque, apporti modifiche sostanziali al progetto che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte della Regione;
 - il progetto ammesso a contributo non venga realizzato o venga in tutto o in parte realizzato in un immobile o in una struttura situata fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna;
 - il totale della spesa riconosciuta ammissibile a seguito dell'istruttoria della documentazione di rendicontazione scenda al di sotto della soglia del 50% del costo del progetto originariamente approvato o al di sotto della soglia minima di investimento prevista nell'articolo 6;
 - il beneficiario
 - non presenti alla Regione la rendicontazione delle spese di cui al Titolo 10 o presenti la suddetta rendicontazione al di fuori dei termini indicati nell'articolo 35;
 - presenti la rendicontazione delle spese con modalità diverse da quelle indicate nell'articolo 35;
 - contravvenga agli obblighi previsti nell'articolo 33 relativo alle variazioni del soggetto beneficiario;
 - presenti una dichiarazione di rinuncia alla realizzazione del progetto e al relativo contributo.
 - i controlli previsti nel Titolo 14 diano esito negativo;
 - il progetto realizzato non sia conforme a quanto previsto nella domanda presentata o alla variazione autorizzata dalla Regione e fatte salve le modifiche che non sono idonee ad alterarne gli obiettivi e le finalità originarie.
3. Il passaggio dalla caratteristica di PMI a quella di grande impresa a seguito di processi di crescita interna o di operazioni di acquisizione e fusione effettuate dall'azienda beneficiaria successivamente all'approvazione della domanda, non è considerato una perdita dei requisiti richiesti per l'ammissibilità alle agevolazioni del bando.
4. Non comporta la decadenza e la revoca del contributo il fatto che il beneficiario venga sottoposto fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo senza continuità aziendale o ad ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali qualora tali procedure non siano conseguenti a comportamenti fraudolenti.

Articolo 49 - Recupero delle somme revocate

1. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate secondo le seguenti modalità:

- il beneficiario destinatario del provvedimento di revoca e recupero dovrà restituire gli importi dovuti entro il termine indicato dalla Regione;
- qualora l'importo dovuto non dovesse essere restituito o è stato restituito solo in parte entro il termine indicato, dovranno essere corrisposti alla Regione, per ogni giorno successivo alla sua scadenza, € 0,75 dietimi giornalieri di interesse legali.

TITOLO 16

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50 - Informazioni generali sul bando

1. Informazioni relative ai contenuti e alle prescrizioni previste nel presente bando ed eventuali chiarificazioni e comunicazioni potranno essere reperite:

- sul portale del sito della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo: <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata al bando;
- rivolgendosi direttamente allo **Sportello Imprese** dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00, **Tel. 848800258**, chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario E-mail: imprese@regione.emilia-romagna.it.

Articolo 51 - Informazioni sul procedimento amministrativo

1. Le unità organizzative alle quali è attribuita la responsabilità del procedimento previsto nel presente bando sono quelle di seguito indicate:

- il **Servizio Qualificazione delle Imprese** della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e delle Imprese è responsabile del procedimento di istruttoria e valutazione delle domande di contributo, della adozione di concessione dei contributi nonché dell'approvazione delle eventuali richieste obbligatorie di variazione dei progetti;
- il **Servizio Attuazione e Liquidazione dei Programmi** della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e delle Imprese è responsabile del procedimento di istruttoria e valutazione delle rendicontazioni delle spese. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., potrà esercitato mediante richiesta scritta e motivata ad uno dei Servizi sopra indicati.

2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., potrà esercitato mediante richiesta scritta e motivata ad uno dei Servizi sopra indicati. La richiesta di accesso dovrà essere trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo urp@postacert.regione.emilia-romagna.it. L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione oltre che alla generalità del richiedente e gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse giuridicamente rilevante e il motivo di legittimazione collegato all'atto/documento richiesto.

Articolo 52 – Dotazione finanziaria

1. Le risorse disponibili per finanziare i progetti presentati ai sensi del presente bando sono pari a **20.000.000,00** di euro di cui:

- **3.500.000,00 di euro** a valere sull'annualità 2019;
- **16.500.000,00 di euro** a valere sull'annualità 2020.

ALLEGATO A

DEFINIZIONE DI IMPRESA FEMMINILE E/O GIOVANILE

Al fine di determinare la rilevanza della componente femminile e/o giovanile si applicano i seguenti criteri:

A) REQUISITI DI IMPRESA FEMMINILE

Si ha una rilevanza della componente femminile nei seguenti casi:

1. le imprese individuali in cui il titolare è una donna;
2. le società di persone o le società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne;
3. le società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne;
4. i consorzi composti dal 51% o più da imprese femminili come sopra definite.

I predetti requisiti di prevalente partecipazione femminile devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda alla Regione.

B) REQUISITI DI IMPRESA GIOVANILE

Si ha una rilevanza della componente giovanile nei seguenti casi:

1. le imprese individuali con titolare di età non superiore a 40 anni;
2. le società di persone o le società cooperative in cui almeno il 51% dei soci è costituito da persone fisiche di età non superiore a 40 anni o almeno il 51% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni;
3. le società di capitali in cui almeno il 51% dei componenti dell'organo di amministrazione è costituito da persone fisiche di età non superiore a 40 anni o almeno il 51% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni;
4. i consorzi composti dal 51% o più da imprese giovanili come sopra definite.

Per persone fisiche di età non superiore a 40 anni si intendono coloro che, alla data di presentazione della domanda alla Regione, non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età.

I predetti requisiti di prevalente partecipazione giovanile devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda alla Regione.

ALLEGATO B
ELENCO DEI COMUNI DELLA MONTAGNA E DELLE AREE 107.3.C
COMUNI DELLA MONTAGNA INDIVIDUATI NELLE DELIBERE DI GIUNTA NN. 1734/2004 E 1813/2009

Numero progressivo	provincia	Comune Montano	Unione di Comuni	Riferimento Legislativo	Codice Istat Regione	Codice Istat Provincia	Codice Istat comune	Codice Istat esteso (formato alfanumerico)
1	BO	Alto Reno Terme	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	037	062	037062
2	BO	Camugnano	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	037	010	037010
3	BO	Lizzano in Belvedere	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	037	033	037033
4	BO	Borgo Tossignano	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	DGR 1734/2004	08	037	007	037007
5	BO	Casalfiumanese	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	DGR 1734/2004	08	037	012	037012
6	BO	Castel del Rio	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	DGR 1734/2004	08	037	014	037014
7	BO	Fontanelice	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	DGR 1734/2004	08	037	026	037026
8	BO	Castel d'Aiano	UNIONE APPENNINO BOLOGNESE	DGR 1734/2004	08	037	013	037013
9	BO	Castel di Casio	UNIONE APPENNINO BOLOGNESE	DGR 1734/2004	08	037	015	037015
10	BO	Castiglione dei Pepoli	UNIONE APPENNINO BOLOGNESE	DGR 1734/2004	08	037	022	037022
11	BO	Gaggio Montano	UNIONE APPENNINO BOLOGNESE	DGR 1734/2004	08	037	027	037027
12	BO	Grizzana Morandi	UNIONE APPENNINO BOLOGNESE	DGR 1734/2004	08	037	031	037031
13	BO	Marzabotto	UNIONE APPENNINO BOLOGNESE	DGR 1734/2004	08	037	036	037036
14	BO	Monzuno	UNIONE APPENNINO BOLOGNESE	DGR 1734/2004	08	037	044	037044
15	BO	San Benedetto Val di Sambro	UNIONE APPENNINO BOLOGNESE	DGR 1734/2004	08	037	051	037051
16	BO	Vergato	UNIONE APPENNINO BOLOGNESE	DGR 1734/2004	08	037	059	037059
17	BO	Loiano	UNIONE COMUNI SAVENA-IDICE	DGR 1734/2004	08	037	034	037034
18	BO	Monghidoro	UNIONE COMUNI SAVENA-IDICE	DGR 1734/2004	08	037	040	037040
19	BO	Monterenzio	UNIONE COMUNI SAVENA-IDICE	DGR 1734/2004	08	037	041	037041
20	BO	Pianoro	UNIONE COMUNI SAVENA-IDICE	DGR 1734/2004	08	037	047	037047
21	BO	Monte San Pietro	UNIONE COMUNI VALLI RENO LAVINO SAMOGGIA	DGR 1734/2004	08	037	042	037042
22	BO	Sasso Marconi	UNIONE COMUNI VALLI RENO LAVINO SAMOGGIA	DGR 1734/2004	08	037	057	037057
23	BO	Valsamoggia	UNIONE COMUNI VALLI RENO LAVINO SAMOGGIA	DGR 1734/2004	08	037	061	037061
24	FC	Civitella di Romagna	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	DGR 1734/2004	08	040	009	040009
25	FC	Dovadola	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	DGR 1734/2004	08	040	011	040011
26	FC	Galeata	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	DGR 1734/2004	08	040	014	040014
27	FC	Meldola	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	DGR 1734/2004	08	040	019	040019
28	FC	Modigliana	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	DGR 1734/2004	08	040	022	040022
29	FC	Portico e San Benedetto	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	DGR 1734/2004	08	040	031	040031
30	FC	Predappio	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	DGR 1734/2004	08	040	032	040032
31	FC	Premilcuore	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	DGR 1734/2004	08	040	033	040033
32	FC	Rocca San Casciano	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	DGR 1734/2004	08	040	036	040036

33	FC	Santa Sofia	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	DGR 1734/2004	08	040	043	040043
34	FC	Tredozio	UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE	DGR 1734/2004	08	040	049	040049
35	FC	Bagno di Romagna	UNIONE COMUNI VALLE SAVIO	DGR 1734/2004	08	040	001	040001
36	FC	Mercato Saraceno	UNIONE COMUNI VALLE SAVIO	DGR 1734/2004	08	040	020	040020
37	FC	Sarsina	UNIONE COMUNI VALLE SAVIO	DGR 1734/2004	08	040	044	040044
38	FC	Verghereto	UNIONE COMUNI VALLE SAVIO	DGR 1734/2004	08	040	050	040050
39	FC	Borghi	UNIONE RUBICONE E MARE	DGR 1734/2004	08	040	004	040004
40	FC	Roncofreddo	UNIONE RUBICONE E MARE	DGR 1734/2004	08	040	037	040037
41	FC	Sogliano al Rubicone	UNIONE RUBICONE E MARE	DGR 1734/2004	08	040	046	040046
42	MO	Montese	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	036	026	036026
43	MO	Frassinoro	UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO	DGR 1734/2004	08	036	016	036016
44	MO	Montefiorino	UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO	DGR 1734/2004	08	036	025	036025
45	MO	Palagano	UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO	DGR 1734/2004	08	036	029	036029
46	MO	Prignano sulla Secchia	UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO	DGR 1734/2004	08	036	033	036033
47	MO	Fanano	UNIONE COMUNI FRIGNANO	DGR 1734/2004	08	036	011	036011
48	MO	Fiumalbo	UNIONE COMUNI FRIGNANO	DGR 1734/2004	08	036	014	036014
49	MO	Lama Mocogno	UNIONE COMUNI FRIGNANO	DGR 1734/2004	08	036	018	036018
50	MO	Montecreto	UNIONE COMUNI FRIGNANO	DGR 1734/2004	08	036	024	036024
51	MO	Pavullo nel Frignano	UNIONE COMUNI FRIGNANO	DGR 1734/2004	08	036	030	036030
52	MO	Pievepelago	UNIONE COMUNI FRIGNANO	DGR 1734/2004	08	036	031	036031
53	MO	Polinago	UNIONE COMUNI FRIGNANO	DGR 1734/2004	08	036	032	036032
54	MO	Riolunato	UNIONE COMUNI FRIGNANO	DGR 1734/2004	08	036	035	036035
55	MO	Serramazzoni	UNIONE COMUNI FRIGNANO	DGR 1734/2004	08	036	042	036042
56	MO	Sestola	UNIONE COMUNI FRIGNANO	DGR 1734/2004	08	036	043	036043
57	MO	Guiglia	UNIONE TERRE DI CASTELLI	DGR 1734/2004	08	036	017	036017
58	MO	Marano sul Panaro	UNIONE TERRE DI CASTELLI	DGR 1734/2004	08	036	020	036020
59	MO	Zocca	UNIONE TERRE DI CASTELLI	DGR 1734/2004	08	036	047	036047
60	PC	Morfasso	UNIONE ALTA VAL D'ARDA	DGR 1734/2004	08	033	028	033028
61	PC	Vernasca	UNIONE ALTA VAL D'ARDA	DGR 1734/2004	08	033	044	033044
62	PC	Bettola	UNIONE ALTA VALNURE	DGR 1734/2004	08	033	004	033004
63	PC	Farini	UNIONE ALTA VALNURE	DGR 1734/2004	08	033	019	033019
64	PC	Ferriere	UNIONE ALTA VALNURE	DGR 1734/2004	08	033	020	033020
65	PC	Pecorara	UNIONE COMUNI VALLE DEL TIDONE	DGR 1734/2004	08	033	031	033031
66	PC	Bobbio	UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA LURETTA	DGR 1734/2004	08	033	005	033005
67	PC	Cerignale	UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA LURETTA	DGR 1734/2004	08	033	015	033015
68	PC	Coli	UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA LURETTA	DGR 1734/2004	08	033	016	033016
69	PC	Corte Brugnatella	UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA LURETTA	DGR 1734/2004	08	033	017	033017
70	PC	Ottone	UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA LURETTA	DGR 1734/2004	08	033	030	033030
71	PC	Piozzano	UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA LURETTA	DGR 1734/2004	08	033	034	033034
72	PC	Travo	UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA LURETTA	DGR 1734/2004	08	033	043	033043
73	PC	Zerba	UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA LURETTA	DGR 1734/2004	08	033	047	033047

74	PC	Gropparello	UNIONE VALNURE VALCHERO	DGR 1734/2004	08	033	025	033025
75	PR	Albareto	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	034	001	034001
76	PR	Bardi	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	034	002	034002
77	PR	Berceto	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	034	004	034004
78	PR	Calestano	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	034	008	034008
79	PR	Corniglio	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	034	012	034012
80	PR	Fornovo di Taro	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	034	017	034017
81	PR	Monchio delle Corti	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	034	022	034022
82	PR	Solignano	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	034	035	034035
83	PR	Valmozzola	Nessuna unione	DGR 1734/2004	08	034	044	034044
84	PR	Langhirano	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	DGR 1734/2004	08	034	018	034018
85	PR	Lesignano de' Bagni	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	DGR 1734/2004	08	034	019	034019
86	PR	Neviano degli Arduini	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	DGR 1734/2004	08	034	024	034024
87	PR	Palanzano	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	DGR 1734/2004	08	034	026	034026
88	PR	Tizzano Val Parma	UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST	DGR 1734/2004	08	034	039	034039
89	PR	Bedonia	UNIONE VALLI TARO CENO	DGR 1734/2004	08	034	003	034003
90	PR	Bore	UNIONE VALLI TARO CENO	DGR 1734/2004	08	034	005	034005
91	PR	Borgo Val di Taro	UNIONE VALLI TARO CENO	DGR 1734/2004	08	034	006	034006
92	PR	Compiano	UNIONE VALLI TARO CENO	DGR 1734/2004	08	034	011	034011
93	PR	Pellegrino Parmense	UNIONE VALLI TARO CENO	DGR 1734/2004	08	034	028	034028
94	PR	Terenzo	UNIONE VALLI TARO CENO	DGR 1734/2004	08	034	038	034038
95	PR	Tornolo	UNIONE VALLI TARO CENO	DGR 1734/2004	08	034	040	034040
96	PR	Varano de' Melegari	UNIONE VALLI TARO CENO	DGR 1734/2004	08	034	045	034045
97	PR	Varsi	UNIONE VALLI TARO CENO	DGR 1734/2004	08	034	046	034046
98	RA	Brisighella	UNIONE ROMAGNA FAENTINA	DGR 1734/2004	08	039	004	039004
99	RA	Casola Valsenio	UNIONE ROMAGNA FAENTINA	DGR 1734/2004	08	039	005	039005
100	RA	Riolo Terme	UNIONE ROMAGNA FAENTINA	DGR 1734/2004	08	039	015	039015
101	RE	Canossa	UNIONE COMUNI VAL D'ENZA	DGR 1734/2004	08	035	018	035018
102	RE	Carpineti	UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO	DGR 1734/2004	08	035	011	035011
103	RE	Casina	UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO	DGR 1734/2004	08	035	013	035013
104	RE	Castelnovo ne' Monti	UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO	DGR 1734/2004	08	035	016	035016
105	RE	Toano	UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO	DGR 1734/2004	08	035	041	035041
106	RE	Ventasso	UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO	DGR 1734/2004	08	035	046	035046
107	RE	Vetto	UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO	DGR 1734/2004	08	035	042	035042
108	RE	Villa Minozzo	UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO	DGR 1734/2004	08	035	045	035045
109	RE	Baiso	UNIONE TRESINARO SECCHIA	DGR 1734/2004	08	035	003	035003
110	RE	Viano	UNIONE TRESINARO SECCHIA	DGR 1734/2004	08	035	044	035044
111	RN	Casteldelci	UNIONE COMUNI VALMARECCHIA	DGR 1813/2009	08	099	021	099021
112	RN	Maiolo	UNIONE COMUNI VALMARECCHIA	DGR 1813/2009	08	099	022	099022
113	RN	Novafeltria	UNIONE COMUNI VALMARECCHIA	DGR 1813/2009	08	099	023	099023
114	RN	Pennabilli	UNIONE COMUNI VALMARECCHIA	DGR 1813/2009	08	099	024	099024
115	RN	Poggio Torriana	UNIONE COMUNI VALMARECCHIA	DGR 1734/2004	08	099	028	099028


116	RN	San Leo	UNIONE COMUNI VALMARECCHIA	DGR 1813/2009	08	099	025	099025
117	RN	Sant'Agata Feltria	UNIONE COMUNI VALMARECCHIA	DGR 1813/2009	08	099	026	099026
118	RN	Talamello	UNIONE COMUNI VALMARECCHIA	DGR 1813/2009	08	099	027	099027
119	RN	Verucchio	UNIONE COMUNI VALMARECCHIA	DGR 1734/2004	08	099	020	099020

AREE DELL'EMILIA ROMAGNA COMPRESSE NELLA CARTA DEGLI AIUTI DI STATO A FINALITA' REGIONALE APPROVATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA CON LA DECISIONE C (2016) 5938 FINAL DEL 23.09.2014 (107.3.C)


COMUNE	ZONA CENSUARIA
FERRARA	<p>37; 134; 160; 169; 308; 310; 311; 358; 359; 389; 390; 391; 392; 393; 431; 489; 491; 492; 493; 494; 501; 503; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 531; 532; 533; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 552; 553; 554; 555; 556; 557; 558; 559; 560; 562; 566; 567; 571; 582; 583; 593; 597; 598; 599; 600; 601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 612; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 628; 629; 630; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 640; 641; 642; 643; 644; 645; 646; 648; 649; 650; 651; 652; 656; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 667; 668; 688; 694; 702; 712; 713; 714; 715; 718; 719; 720; 721; 723; 724; 725; 734; 754; 773; 774; 775; 777; 780; 782; 783; 784; 788; 790; 796; 797; 798; 799; 815; 832; 834; 836; 837; 840; 841; 851; 853; 869; 870; 871; 901; 902; 903; 916; 917; 918; 924; 925; 926; 927; 928; 936; 937; 938; 939; 940; 941; 944; 945; 946; 947; 949; 950; 951; 952; 953; 954; 955; 956; 957; 958; 959; 960; 961; 962; 963; 964; 965; 966; 967; 968; 969; 970; 971; 972; 973; 974; 975; 976; 977; 978; 979; 980; 981; 982; 983; 984; 985; 986; 987; 988; 989; 990; 991; 992; 993; 994; 995; 996; 997; 998; 999; 1000; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1009; 1010; 1011; 1029; 1031; 1035; 1036; 1037; 1038; 1039; 1040; 1043; 1044; 1045; 1046; 1047; 1048; 1049; 1050; 1051; 1052; 1053; 1054; 1055; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060; 1062; 1065; 1066; 1067; 1068; 1072; 1073; 1074; 1075; 1077; 1078; 1080; 1081; 1082; 1083; 1084; 1085; 1086; 1087; 1088; 1089; 1090; 1091; 1092; 1093; 1094; 1095; 1096; 1097; 1098; 1099; 1100; 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109; 1110; 1111; 1112; 1113; 1114; 1115; 1116; 1117; 1118; 1119; 1120; 1121; 1122; 1123; 1124; 1125; 1126; 1127; 1128; 1129; 1130; 1131; 1132; 1133; 1134; 1135; 1136; 1137; 1138; 1139; 1140; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1149; 1150; 1151; 1152; 1153; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166; 1167; 1168; 1169; 1170; 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1176; 1177; 1178; 1179; 1180; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1189; 1190; 1191; 1192; 1193; 1194; 1195; 1196; 1197; 1198; 1199; 1200; 1201; 1202; 1203; 1204; 1205; 1206; 1207; 1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213; 1214; 1215; 1216; 1217; 1218; 1219; 1220; 1221; 1222; 1223; 1224; 1225; 1226; 1227; 1228; 1229; 1230; 1231; 1232; 1233; 1234; 1235; 1236; 1237; 1238; 1239; 1240; 1241; 1242; 1243; 1244; 1245; 1246; 1247; 1248; 1249; 1250; 1251; 1252; 1253; 1254; 1255; 1256; 1257; 1258; 1259; 1260; 1261; 1262; 1263; 1264; 1265; 1266; 1267; 1268; 1269; 1270; 1271; 1272; 1273; 1274; 1275; 1276; 1277; 1278; 1279; 1280; 1281; 1282; 1283; 1284; 1285; 1286; 1287; 1288; 1289; 1290; 1291; 1292; 1293; 1294; 1295; 1296; 1297; 1298; 1299; 1300; 1301; 1302; 1303; 1304; 1305; 1306; 1307; 1308; 1309; 1310; 1311; 1312; 1313; 1314; 1315; 1316; 1317; 1318; 1319; 1320; 1321; 1322; 1323; 1324; 1325; 1326; 1327; 1328; 1329; 1330; 1331; 1332; 1333; 1334; 1335; 1336; 1337; 1338; 1339; 1340; 1341; 1342; 1343; 1344; 1345; 1346; 1347; 1348; 1349; 1350; 1351; 1352; 1353; 1354; 1355; 1356; 1357; 1358; 1359; 1360; 1361; 1362; 1363; 1364; 1365; 1366; 1367; 1368; 1369; 1370; 1371; 1372; 1373; 1374; 1375; 1376; 1377; 1378; 1379; 1380; 1381; 1382; 1383; 1384; 1385; 1386; 1387; 1388; 1389; 1390; 1391; 1392; 1393; 1394; 1395; 1396; 1397; 1398; 1399; 1400; 1401; 1402; 1403; 1404; 1405; 1406; 1407; 1408; 1409; 1410; 1411; 1412; 1413; 1414; 1415; 1416; 1417; 1418; 1419; 1420; 1421; 1422; 1423; 1424; 1425; 1426; 1427; 1428; 1429; 1430; 1431; 1432; 1433; 1434; 1435; 1436; 1438; 1439; 1440; 1441; 1442; 1443; 1444; 1445; 1446; 1447; 1448; 1449; 1450; 1451; 1452; 1453; 1454; 1455; 1456; 1457; 1458; 1459; 1460; 1461; 1462; 1463; 1464; 1465; 1466; 1467; 1468; 1469; 1470; 1471; 1472; 1473; 1474; 1475; 1476; 1477; 1478; 1479; 1480; 1481; 1482; 1483; 1484; 1485; 1486; 1487; 1488; 1489; 1490; 1491; 1492; 1493; 1494; 1495; 1496; 1497; 1498; 1499; 1500; 1501; 1502; 1503; 1504; 1505; 1506; 1507; 1511; 1512; 1527; 1528; 1529; 1530; 1531; 1532; 1533; 1534; 1535; 1536; 1537; 1538; 1541; 1542; 1543; 1544; 1545; 1546; 1547; 1548; 1549; 1550; 1551; 1552; 1553; 1554; 1555; 1556; 1557; 1558; 1559; 1560; 1561; 1562; 1563; 1564; 1565; 1566; 1567; 1568; 1569; 1570; 1571; 1572; 1573; 1574; 1575; 1576; 1577; 1578; 1579; 1580; 1581; 1582; 1583; 1584; 1585; 1586; 1587; 1588; 1589; 1590; 1591; 1592; 1593; 1594; 1595; 1596; 1597; 1598; 1599; 1600; 1601; 1602; 1603; 1604; 1605; 1606; 1607; 1608; 1609; 1610; 1611; 1612; 1613; 1614; 1615; 1616; 1617; 1618; 1619; 1620; 1621; 1622; 1623; 1624; 1625; 1626; 1627; 1628; 1629; 1630; 1631; 1632; 1633; 1634; 1635; 1636; 1637; 1638; 1639; 1640; 1641; 1642; 1643; 1644; 1645; 1646; 1647; 1648; 1649; 1650; 1651; 1652; 1653; 1654; 1655; 1656; 1657; 1658; 1659; 1660; 1661; 1662; 1663; 1664; 1665; 1666; 1667; 1668; 1669; 1670; 1671; 1672; 1673; 1674; 1675; 1676; 1677; 1678; 1679; 1680; 1681; 1682; 1683; 1684; 1685; 1686; 1687; 1688; 1689; 1690; 1691; 1692; 1693; 1694; 1695; 1696; 1697; 1698; 1699; 1700; 1701; 1702; 1703; 1704; 1705; 1706; 1707; 1708; 1709; 1710; 1711; 1712; 1713; 1714; 1715; 1716; 1717; 1718; 1719; 1720; 1721; 1722; 1723; 1724; 1725; 1726; 1727; 1728; 1729; 1730; 1731; 1732; 1733; 1734; 1735; 1736; 1737; 1738; 1739; 1740; 1741; 1742; 1743; 1744; 1745; 1746; 1747; 1748; 1749; 1750; 1751; 1752; 1753; 1754; 1755; 1756; 1757; 1758; 1759; 1760; 1761; 1762; 1763; 1764; 1765; 1766; 1767; 1768; 1769; 1770; 1771; 1772; 1773; 1774; 1775; 1776; 1777; 1778; 1779; 1780; 1781; 1782; 1783; 1784; 1785; 1786; 1787; 1788; 1789; 1790; 1791; 1792; 1793; 1794; 1795; 1796; 1797; 1798; 1799; 1800; 1801; 1802; 1803; 1804; 1805; 1806; 1807; 1808; 1809; 1810; 1811; 1812; 1813; 1814; 1815; 1816; 1817; 1818; 1819; 1820; 1821; 1822; 1823; 1824; 1825; 1826; 1827; 1828; 1829; 1830; 1831; 1832; 1833; 1834; 1835; 1836; 1837; 1838; 1839; 1840; 1841; 1842; 1843;</p>

	1844; 1845; 1846; 1847; 1848; 1849; 1850; 1851; 1852; 1854; 1855; 1858; 1859; 1860; 1861; 1862; 1863; 1864; 1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1874; 1875;
MASI TORELLO	TUTTE LE ZONE
OSTELLATO	TUTTE LE ZONE
COMACCHIO	TUTTE LE ZONE
PIACENZA	28; 29; 47; 48; 49; 50; 74; 75; 104; 105; 106; 108; 110; 134; 135; 153; 154; 155; 166; 167; 169; 170; 171; 177; 201; 202; 203; 212; 213; 223; 224; 225; 227; 228; 234; 235; 236; 237; 248; 251; 252; 256; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 270; 271; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 294; 295; 296; 297; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 318; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 348; 349; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 369; 377; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 447; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 470; 471; 472; 473; 474; 475; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483; 484; 485; 486; 487; 488; 489; 490; 491; 492; 493; 494; 495; 496; 497; 498; 499; 500; 501; 502; 532; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 549; 550; 551; 552; 553; 554; 555; 556; 557; 558; 559; 560; 561; 562; 563; 564; 565; 566; 567; 568; 569; 570; 571; 572; 573; 574; 575; 576; 577; 578; 587; 596; 597; 598; 599; 600; 601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 611; 612; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 623; 624; 625; 626; 627; 628; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 641; 642; 643; 644; 645; 646; 647; 648; 649; 650; 651; 652; 653; 654; 655; 656; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 663; 664; 665; 666; 667; 668; 669; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 676; 677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 687; 688; 689; 690; 691; 692; 693; 694; 695; 696; 697; 698; 699; 700; 701; 702; 703; 704; 705; 706; 707; 708; 709; 710; 711; 712; 713; 714; 715; 716; 717; 718; 719; 720; 721; 722; 723; 724; 725; 726; 727; 728; 729; 730; 731; 732; 733; 734; 735; 736; 737; 738; 739; 740; 741; 742; 743; 744; 745; 746; 747; 748; 749; 750; 751; 752; 753; 754; 755; 756; 757; 758; 759; 760; 761; 762; 763; 764; 765; 766; 767; 768; 769; 770; 771; 772; 773; 774; 775; 776; 777; 778; 779; 780; 781; 782; 783; 784; 785; 786; 788; 789; 790; 803; 805; 808; 813; 820; 824; 828; 830; 838; 848; 853; 856; 859; 868; 870; 872; 876; 880; 881; 883; 888; 890; 900; 902; 904; 905; 906; 907; 908; 911; 912; 914; 916; 919; 921; 924; 925; 926; 927; 928; 929; 930; 931; 932; 938; 939; 940; 942; 943; 946; 947; 948; 949; 950; 961; 972; 974; 988; 989; 1004; 1015; 1016; 1017; 1018; 1023; 1024; 1027; 1028; 1029; 1037; 1045; 1048; 1051; 1054; 1060; 1061; 1062; 1063; 1064; 1069; 1070; 1071; 1072; 1073; 1074; 1075; 1076; 1079; 1080; 1081; 1083; 1084; 1085; 1086; 1087; 1089; 1092; 1093; 1096; 1099; 1100; 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1107; 1108; 1109; 1110; 1111; 1112; 1113; 1114; 1115; 1116; 1118; 1119; 1120; 1121; 1127; 1129; 1132; 1133; 1136; 1137; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1150; 1151; 1152; 1153; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166; 1167; 1169; 1170; 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1179; 1180; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1189; 1190; 1191; 1192; 1193; 1194; 1197; 1198; 1199; 1200; 1201; 1202; 1203; 1204; 1205; 1206; 1207; 1212; 1213; 1214; 1215; 1216; 1217; 1218; 1219; 1220; 1221; 1222; 1223; 1224; 1225; 1226; 1227; 1228; 1229; 1230; 1231; 1232; 1233; 1234; 1235; 1236; 1237; 1238; 1239; 1240
MONTICELLI D'ONGINA	TUTTE LE ZONE
CAORSO	TUTTE LE ZONE

MAPPA DELLE AREE DELLA PROVINCIA DI FERRARA



MAPPA DELLE AREE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA



ALLEGATO C

DEFINIZIONE DI MICRO, PICCOLA E MEDIA IMPRESA AI SENSI DELL'ALLEGATO 1 DEL REGOLAMENTO UE N. 651/2014 DEL 17 GIUGNO 2014, DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 6 MAGGIO 2003 E DEL DECRETO MINISTERIALE 18 APRILE 2005

Estratto del Decreto Ministeriale 18 aprile 2005

Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese

Articolo 1

1) Il decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

Articolo 2

1) La categoria delle **microimprese**, delle **piccole imprese** e delle **medie imprese** (complessivamente definita **PMI**) è costituita da imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2) Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce **piccola impresa** l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3) Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce **microimpresa** l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4) I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

5) Ai fini del decreto:

a) **per fatturato**, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, **s'intende** l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) **per totale di bilancio** si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

c) **per occupati si intendono** i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

6) Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689*, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

7) Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Articolo 3

1) Ai fini del decreto, le imprese sono considerate **autonome**, **associate** o **collegate** secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.

2) Sono considerate **autonome** le imprese che non sono associate ne collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.

3) Sono considerate **associate** le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati

all'impresa richiedente:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

4) Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente

aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

5) Sono considerate **collegate** le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

6) Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

7) La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

8) Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

9) L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

Si riportano alcuni schemi che agevolano la determinazione della dimensione aziendale.

Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali. Esempio applicativo:

IMPRESA	DIPENDENTI	FATTURATO (milioni di euro)	BILANCIO (milioni di euro)	DIMENSIONE
A	250	48	42	GRANDE
B	249	51	42	MEDIA
C	49	11	11	MEDIA

D	49	10	11	PICCOLA
E	10	1,8	1,8	PICCOLA
F	9	2	2,1	MICRO

1) Con riferimento all'art. 2, comma 5, lettera c), si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese, l'attività lavorativa prestata per più di quindici giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

Tipologia	Numero dipendenti	ULA	Note
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120	
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi 10 per quattro mesi	0,75 3,33	(*) (**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3	(***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0,75	(****)

(*) - $1 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

(**) - $10 \times 0,333$ (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA

(***) - $0,5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA

(****) - $0,5 \times 2 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, gli stessi non devono essere conteggiati.

2) Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, per società pubbliche di partecipazione, si intendono le società, partecipate in via diretta o indiretta dallo Stato e/o da altri enti pubblici in misura complessivamente superiore al 50% del capitale, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: attività di acquisizione, detenzione o gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di altre imprese; attività di acquisizione e gestione di obbligazioni o altri titoli di debito; attività di acquisizione, detenzione o gestione degli strumenti finanziari previsti dal codice civile. Per società a capitale di rischio si intendono le società che, in funzione di disponibilità finanziarie proprie, effettuano professionalmente in via esclusiva o prevalente investimenti nel capitale di rischio tramite l'assunzione, la valorizzazione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni (venture capital). Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera *c)*, per investitori istituzionali si intendono i soggetti la cui attività di investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione. Rientrano in tale categoria le banche, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, le fondazioni bancarie e i fondi di sviluppo regionale. Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera *d)*, per enti pubblici locali si intendono, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

3) Qualora gli investitori di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci, gli stessi non sono considerati collegati all'impresa stessa.

4) Con riferimento al comma 5 dell'art. 3, un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa

nazionale;

b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

5) Con riferimento al comma 8 dell'art. 3, si precisa che tra gli enti pubblici sono inclusi, a titolo esemplificativo, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti pubblici locali di cui al precedente punto 2, le università pubbliche, le camere di commercio, le ASL, gli enti pubblici di ricerca. La detenzione indiretta, che deve risultare anch'essa pari o superiore al 25%, si calcola come prodotto tra la detenzione dell'ente pubblico in un'impresa, pari almeno al 25%, e quella di quest'ultima nell'impresa richiedente.

Esempio:

	1	2	3	4	5
Partecipazione dell'ente pubblico nell'impresa A	100%	25%	80%	80%	25%
Partecipazione dell'impresa A nell'impresa richiedente	25%	100%	25%	40%	80%
Partecipazione indiretta dell'ente pubblico nell'impresa richiedente	25%	25%	20%	32%	20%

Nei casi 1, 2 e 4 l'impresa richiedente è pertanto di grande dimensione.

ALLEGATO D**MODELLO DI PROCURA SPECIALE**

(Da allegare alla domanda di contributo solo se chi appone la firma digitale alla domanda ed ai suoi allegati è diverso dal legale rappresentante dell'impresa proponente)

LA PRESENTE PROCURA VA FIRMATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O DAL LIBERO PROFESSIONISTA IN ORIGINALE; DELL'ORIGINALE FIRMATO VA FATTA UNA COPIA IN PDF CHE ANDRÀ TRASMESSA, INSIEME A COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL MEDESIMO LEGALE RAPPRESENTANTE, CON IL RESTO DEI DOCUMENTI RICHIESTI DAL BANDO.

PROCURA SPECIALE

ai sensi del co.3 bis art.38 DPR.445/2000

lo sottoscritto	
-----------------	--

con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge, conferisco a:

<input type="checkbox"/>	Associazione (specificare)	
<input type="checkbox"/>	Studio professionale (specificare)	
<input type="checkbox"/>	Altro (es. privato cittadino, da specificare)	

con sede (solo per forme associate)

Comune		Provincia	
Via		Cod. Fiscale	

nella persona di:

Nome		Cognome	
Cod. Fiscale		Cell./tel.	
e.mail/PEC			

Procura speciale

(scegliere uno o più delle seguenti attività)

per la sottoscrizione con firma digitale, compilazione e presentazione telematica alla Regione Emilia-Romagna della domanda di partecipazione al “**BANDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE OPERANTI NELLE ATTIVITA' RICETTIVE E TURISTICO-RICREATIVE (art. 6 L.R. 25/2018)**”;

per tutti gli atti e le comunicazioni, inerenti all'inoltro on-line della medesima domanda;

per l'elezione del domicilio speciale elettronico di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti la domanda e/o il procedimento amministrativo di cui al punto 1, presso l'indirizzo di posta elettronica del procuratore, che provvede alla trasmissione telematica (la ricezione di atti e provvedimenti anche limitativi della sfera giuridica del delegante);

altro (*specificare, ad es.: ogni adempimento successivo previsto dal procedimento*).

Sarà mia cura comunicare tempestivamente l'eventuale revoca della procura speciale.

Dichiaro inoltre

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che:

- i requisiti dichiarati nella domanda corrispondono a quelli effettivamente posseduti e richiesti per i soggetti indicati ed i locali dell'attività, dalla normativa vigente;
- la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla domanda rispetto ai documenti conservati dall'impresa e dal procuratore.

Firma del legale rappresentante o del libero professionista

(accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato ai sensi dell'articolo 38, del DPR 28.12.2000, n. 445)

ALLEGATO E

PRESA IN VISIONE E ADESIONE ALLA CARTA DEI PRINCIPI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

Il sottoscritto (*cognome e nome*) _____, nato a _____, in data _____ residente in, via _____ n. ____ Comune _____ Prov. _____ c.a.p. _____ codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____

DICHIARA

di avere preso visione e aderire alla seguente "**Carta dei principi di responsabilità sociale d'impresa della Regione Emilia-Romagna**":

Premessa

La Regione Emilia-Romagna, mediante i Programmi regionali, nazionali e comunitari che gestisce direttamente, sostiene i progetti d'impresa nel campo della ricerca, dell'innovazione, dell'internazionalizzazione, attraverso contributi diretti a fondo perduto, agevolazioni finanziarie, organizzazione della rete dei servizi per la ricerca e l'innovazione, azioni di promozione. A fronte di tale impegno ti chiede di contribuire a rendere più sostenibile e innovativo il territorio regionale, promuovendo i principi della presente Carta per la Responsabilità Sociale d'Impresa. La Regione Emilia-Romagna intende così favorire la nascita e la crescita di imprese e filiere produttive innovative e socialmente responsabili, orientate alla pratica dei principi della responsabilità sociale d'impresa (RSI), in coerenza con le strategie per lo sviluppo economico e sociale promossi dalla Commissione Europea e con provvedimenti di livello nazionale che valorizzano le azioni di RSI quali il rating di legalità.

Che cosa è la Carta dei Principi della Responsabilità Sociale

Per Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) si intende la volontà e la pratica da parte di un'impresa di incorporare tematiche con ricadute sociali e ambientali all'interno del proprio sistema di decisione e gestione, di ridurre i propri impatti sull'ambiente e sul contesto territoriale, in modo responsabile e trasparente, conformemente con la legislazione nazionale e internazionale, ma anche capace di andare al di là delle prescrizioni normative.

Gli impegni previsti in modo sintetico dalla Carta dei Principi di RSI che ti proponiamo, sono ispirati alla Linea Guida internazionale ISO 26001 sulla Responsabilità Sociale e ai principali riferimenti internazionali in materia da parte dell'OCSE, dell'ONU e dell'Unione Europea (Linee Guida OCSE, Millennium Development Goals, Enterprise 2020); la Regione ha provveduto a diffonderli attraverso eventi di formazione, sostegno a laboratori di imprese per la RSI, partecipazione a progetti nazionali, come potrai vedere dal sito <http://imprese.regione.emiliaromagna.it/rsi> Ora chiediamo il tuo impegno per farli conoscere in modo più capillare ed adattarli alla tua impresa, creando così valore per l'intero territorio.

PRINCIPI

Trasparenza e Stakeholders

Operare secondo principi e pratiche di anti-corrruzione e di concorrenza leale, valutare periodicamente le aspettative dei vari stakeholders (dipendenti, clienti, fornitori, comunità locale, ambiente). Promuovere il dialogo e il coinvolgimento degli stakeholder attraverso periodici momenti di confronto e presentazione dei risultati delle azioni e impegni per la RSI. Assicurare buone e corrette relazioni con la catena dei fornitori e sub-fornitori. Intraprendere il percorso per ottenere il rating di legalità di cui al Decreto Legge 24 marzo 2012 n. 27, convertito con la Legge 62/2012, per consentire trasparenza e semplificazione nei rapporti con gli stakeholders e con la Pubblica Amministrazione.

Benessere Dipendenti / Conciliazione Vita-Lavoro

Promuovere pari opportunità di trattamento dei dipendenti uomini e donne e favorire processi di inclusione anche verso i portatori di disabilità. Favorire lo sviluppo di un contesto di lavoro sicuro e attento alle condizioni di lavoro. Favorire l'utilizzo dei servizi di welfare e conciliazione lavoro famiglia anche attraverso lo sviluppo di azioni di welfare aziendale. Assicurare il periodico confronto, ascolto e coinvolgimento attivo dei dipendenti per favorire il benessere in azienda.

Clienti e Consumatori

Realizzare prodotti e servizi sicuri che garantiscano bassi impatti ambientale e facilità nel loro smaltimento e/o recupero. Realizzare attività di vendita, marketing e commercializzazione oneste e basate su comunicazioni e messaggi non fuorvianti o ingannevoli. Attivare azioni di comunicazione e dialogo con i consumatori nell'ambito della gestione delle informazioni, reclami e miglioramento continuo dei prodotti / servizi.

Gestione Green di prodotti e processi

Prevenire e ridurre forme di inquinamento, contenere la produzione di rifiuti e favorire il recupero e il riciclaggio degli scarti di produzione. Migliorare l'efficienza energetica nei processi produttivi e negli edifici e utilizzare energie rinnovabili per mitigare gli effetti sul cambiamento climatico. Introdurre criteri di eco-design in fase di lancio di nuovi prodotti per prevenire e contenere gli impatti ambientali e i costi ambientali per la filiera. Contribuire a proteggere i sistemi naturali e la biodiversità del territorio, utilizzando in modo sostenibile le risorse naturali comuni. Gestire i processi di acquisto dei materiali e servizi sulla base di criteri di elevata sostenibilità ambientale e sociale. Introdurre, dove possibile, sistemi di gestione ambientali e sociali, come fattori distintivi dell'impresa,

Relazione con la Comunità Locale e il Territorio

Contribuire a migliorare il benessere e lo sviluppo sociale ed economico del territorio sostenendo e/o partecipando ad iniziative e progetti di sviluppo locale (Scuole, Volontariato, Enti pubblici). Contribuire a promuovere il patrimonio culturale, storico ed identitario del territorio e della comunità. Segnalare alla Regione rilevanti e significative esperienze in materia di RSI e di innovazione per l'impresa da diffondere anche attraverso l'apposito spazio dedicato.

Firma

ALLEGATO F

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

a. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

b. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

c. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

d. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

e. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

f. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) Verifica del possesso dei requisiti necessari per poter presentare progetti ammissibili, ai sensi dei punti 1), 2) e 3) del bando;
- b) Verifica delle condizioni e dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per poter effettuare la concessione dei contributi connessi alla realizzazione dei progetti valutati ammissibili;
- c) Verifica delle condizioni e dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per poter procedere alla liquidazione dei contributi, nella fase successiva alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento.

I dati personali sono trattati per l'assegnazione dei contributi per la realizzazione nel 2019 e nel 2020 di progetti promozionali per l'artigianato ai sensi dell'art. 13, della L.R. n. 1/2010.

g. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste dal bando, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Alcuni dei dati personali comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione:

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al Suo curriculum (qualora sia Lei il soggetto assegnatario) nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

h. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

i. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano

eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

j. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

k. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di effettuare la concessione del contributo previsto dal bando per la presentazione di progetti promozionali a favore dell'artigianato cui all'art.13, L.R. n. 1/2010.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberto Ricci Mingani, Responsabile del SERVIZIO QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/898

IN FEDE

Roberto Ricci Mingani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/898

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 921 del 05/06/2019

Seduta Num. 21

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi